

O BIÊNIO DOS MASSACRES ENTRE PREMISAS E POSTULADOS: UMA HISTORIOGRAFIA “ALTERNATIVA” PARA UMA POLÍTICA “PROIBIDA”¹

Fabio Cammalleri
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Giurisprudenza
fabio.cammalleri@gmail.com

Resumo: Este ensaio analisa a complexa (e ainda não resolvida) relação entre o judiciário e a política que surge na Itália desde o início dos anos 1990, a partir do chamado “biênio dos massacres”, período em que toda a península foi vítima de massacres cometidos pela máfia Cosa Nostra. O argumento do artigo pretende revelar como o falso paradigma da política *tota mafiosa* foi afirmado e como esse paradigma foi o resultado do duplo impacto, com vistas à substituição da política, paulatinamente com cada vez menos legitimidade, conduzido por um judiciário e uma historiografia de militantes que parecem, em última instância, tentar uma (re)fundação histórico-judicial, de modo a minar a ordem democrática e liberal italiana em seu fundamento.

Palavras-chave: historiografia; política; máfia; magistratura; processo Mannino; Giovanni Falcone.

IL BIENNIO DELLE STRAGI, FRA PREMESSE E POSTULATI: UNA STORIOGRAFIA “SUPPLENTE”, PER UNA POLITICA “PROIBITA”

Riassunto: Il presente saggio analizza la complessa ed irrisolta relazione venutasi a creare in Italia, in maniera preponderante a partire dagli inizi degli anni '90, tra la magistratura e la politica, prendendo le mosse dal cosiddetto “biennio delle stragi”, periodo nel quale tutta la penisola fu vittima delle stragi di mafia compiute da Cosa Nostra. L'autore, grazie ad una prosa coinvolgente e ad un dettagliatissimo apparato di note, mostra come si sia affermato il falso paradigma della politica *tota mafiosa* e come un simile paradigma sia stato il risultato del duplice urto, in un'ottica di supplenza della politica, ormai delegittimata, portato da una magistratura e da una storiografia militanti, le quali sembrano avere di mira, da ultimo, un tentativo di rifondazione storico-giudiziaria tale da poter minare alla base lo stesso ordinamento democratico e liberale italiano.

Parole chiave: storiografia; politica; mafia, magistratura; processo Mannino; Giovanni Falcone.

¹ **Texto recebido em:** 08/01/2020; **Texto aprovado em:** 25/06/2020.

Nota preliminar dell'autore

Nel corso del suo svolgimento, questo studio si sofferma anche su alcuni atti giudiziari, di diversa natura giuridica. Richieste di archiviazione, ordinanze cautelari, sentenze. Fra queste ultime, talune passate in giudicato, una in particolare, ancora sub iudice. Si tratta della sentenza emessa all'esito del Processo detto "Trattativa Stato-mafia", nella sua specifica diramazione processuale a carico del Sen. Calogero Mannino, che ha chiesto di essere giudicato nelle forme del Rito Abbreviato. Essa occupa un posto di rilievo nelle pagine che seguono. Assolto, la Procura Generale di Palermo, ha interposto Appello; la Corte ha confermato l'assoluzione. Le motivazioni della sentenza d'Appello sono state depositate nel Gennaio di quest'anno. A causa delle note vicende coattivo-regolamentari connesse al Covid-19, che hanno inciso sulle giornate di ciascuno, me compreso, la disamina di tale seconda sentenza, benchè presente alla cognizione di chi scrive, non è stata inclusa in questa sede, giacchè avrebbe richiesto, per una compiuta integrazione critica del testo, proprio il tempo e, soprattutto, la serenità che non ci sono stati.

Tuttavia, così facendo, ho ugualmente ritenuto di non avere privato di elementi dirimenti l'analisi del tema proposto. Per un triplice ordine di ragioni.

Sia perché essa, a sua volta, è tuttora sub iudice (avendo la Procura Generale interposto ricorso per Cassazione), e, pertanto, non è portatrice di un quadro conoscitivo definito, nè, in quanto confermativa della precedente decisione, contenutisticamente maggiore di quello posto dalla sentenza qui esaminata. Sia perché gli snodi problematici studiati, vale a dire: l'abuso interpretativo implicato da una rivendicata permeabilità epistemica fra piano storiografico, indagine e giudizio penali; una long durèe, quale cifra ermeneutica che confligge radicalmente con gli scopi e le capacità conoscitive per cui lo Strumento Processo è dato, specialmente in presenza di un accertamento che si prefigga di estendersi su un'ampiezza cronologica pluridecennale, non risultano minimamente mutati in ragione di detta sentenza.

E sia infine, perchè, l'accennata problematicità metodologica, la sua pervasività, sono significativamente espresse nella sentenza di primo grado, mediante formulazioni che, per essere proprie di questo documento, per dir così, nascono e muoiono con esso; risultando anzi, nella seconda sentenza, superato il contrasto "culturale" ancora insinuato nella prima, giusto in ragione di una più armoniosa corrispondenza fra contenuto assolutorio e nervatura epistemica, il cui travaglio ha invece costituito essenziale stimolo alla presente ricerca.

Sicché, si affida il testo così mantenuto alla benevolenza del lettore, non avendo ragione di ritenere che sia stato privato, limitatamente al segnalato aspetto, se non di una laterale integrazione.

1. Premessa. La politica tota mafiosa come storia negletta

Nella certo risalente storia di Cosa Nostra, le stragi del 1992-1993 costituiscono un crinale decisivo. Non solo hanno mutato la sua vicenda, incarnata nelle vittime come nei carnefici di cui è intessuta; ma ne avrebbero anche svelato, e retrospettivamente, un carattere storico fondamentale: fino a quel momento rimasto ignoto o in ombra. Rilevanti proposizioni investigative e processuali hanno considerato, quale loro scopo primario, corroborare il disvelamento di quell'affermato carattere fondamentale; che chiameremo: politica tota mafiosa².

Così, il fatto nuovo, se non il maggiore, seguito alle stragi del biennio 1992-1993, è costituito dalla rivendicata rilettura, con gli strumenti dell'Accusa Penale, dello svolgimento

² L'espressione prende spunto da una definizione di Luciano Violante: "La mafia è un sistema totalitario"; in Luciano Violante, I corleonesi- Intervista di Giuseppe Caldarola, Supplemento al n. 216 de L'Unità del 11-9-1993, pag. 23. Ma solo per fissare, pur assai criticamente, l'idea della "totalità", della "onnicomprendività", della corriva indistinzione, piuttosto che effettivamente alludere al nome, più familiare alla scienza politica, di "totalitarismo".

Peraltro, una formulazione così magniloquente pare davvero un apax legòmenon, nella sua pur complessa riflessione. Piuttosto stabile, anche negli anni del Biennio, nell'escludere, sebbene entro categorie analitiche di non sempre univoca attitudine definitoria, identificazioni, anche solo teoriche, del tipo di quelle che verranno qui criticamente considerate (v. Relazione sui rapporti tra mafia e politica, Relatore: Onorevole L. Violante, approvata dalla Commissione nella seduta del 6 Aprile 1993, in Commissione Parlamentare Antimafia, Relazioni della XI Legislatura, Vol. I, Camera dei Deputati, 1995); muovendo dalla constatazione (ivi, pag. 19) che: "E' la prima volta che la Commissione antimafia dedica un'apposita relazione ai rapporti tra mafia e politica", rileva (ivi, pag. 65): "il rapporto tra Cosa Nostra e i politici è di dominio della prima nei confronti della seconda..."; prima, però: "Ne è derivata una condizione di coabitazione politica con la mafia che molti hanno rifiutato" (ivi, pag. 52), dove il "rifiuto", rimasto non compiutamente definito, lascia, correlativamente, ampie aree di vaporoso significato stigmatizzante, se non incriminante; ancora: "La 'coabitazione' è stata un criterio largamente dominante, ma non esclusivo dei rapporti tra Stato e mafia" (ivi, pag. 57).

Di analogo tenore le valutazioni espresse ne I corleonesi cit: "nella mia esperienza non rientra la conoscenza di un partito complessivamente contiguo alla mafia" (ivi, pag.34); "Oggi non c'è un rapporto paritario tra Cosa Nostra e la politica. E' Cosa Nostra che dispone" (ivi, pag. 33).

Tuttavia, si è preferito ugualmente evocare quella formulazione, anche per non sottacere che da una proposizione così suggestiva sono venute, forse inavvertitamente, sdruciolevoli diramazioni.

repubblicano italiano. Dal proposito di fare storia³ entro il modello e gli strumenti conoscitivi tipici di una Procura della Repubblica⁴ (o entro la sua epistemologia)⁵.

³ Per quanto nei limiti di un breve commento ad un “fatto del giorno”, benchè assai inconsueto (si trattava dell’audizione testimoniale, al Quirinale, del Presidente della Repubblica Napolitano, il 28 Ottobre 2014, in seno al Processo c.d. Trattativa, su cui infra), può contribuire a definire le linee generali del tema, la dichiarazione del dott. Vittorio Teresi, Procuratore della Repubblica Aggiunto di Palermo: “Un’inchiesta giudiziaria consente di rischiarare la storia politica con mezzi coercitivi di cui gli storici non dispongono”, tratta da L’inchiesta a rischio flop cerca diversivi, su Il Messaggero, 29 Ottobre 2014; analogamente, ma con una incidentalità assai minore, si può osservare che la “Memoria presentata dal Pubblico Ministero” a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, nel processo Andreotti innanzi il Tribunale di Palermo, è stata ampiamente trasfusa in un volume, a cura di S. Montanaro e S. Ruotolo, il cui titolo è “La vera Storia d’Italia. Interrogatori, testimonianze, riscontri, analisi. Giancarlo Caselli e i suoi sostituti ricostruiscono gli ultimi venti anni di storia italiana”, Pironti, 1995 (v., su questo arco temporale, quanto osservato pure alla Nota 18); la pertinenza, sia pure indiretta, anche di quest’ultimo processo alla prospettiva qui esaminata, viene posta a partire dall’omicidio di Salvo Lima (su cui, infra): notoriamente, spiegato con la sua riferibilità politica alla figura del Sen. Giulio Andreotti e ritenuto punto di coagulo di un corso storico rimasto a lungo ignorato.

Con riguardo a quest’ultima vicenda giudiziaria, chiarissima e risolutiva affermazione di un fare storia con strumenti investigativi e processuali, si legge nella sentenza d’Appello del Processo Andreotti di Palermo: “Di questi fatti, comunque si opini sulla configurabilità del reato, il sen. Andreotti risponde, in ogni caso, dinanzi alla Storia, così come la Storia gli dovrà riconoscere il successivo, progressivo ed autentico impegno nella lotta contro la mafia”; dove i fatti, del cui profilo giuridico si offre quasi un rilievo secondario (e avrebbe dovuto viceversa essere l’unico considerato), sono consegnati al giudizio storiografico, incumbente come quello di preponderante importanza, dopo essere stati acquisiti “con mezzi coercitivi di cui gli storici non dispongono”, per richiamare la precedente proposizione; v. Corte di Appello di Palermo, Sentenza del 2 Maggio 2003 nei confronti di Andreotti Giulio, procedimento penale n. 3538/94, R.G.R.N, pag. 1510.

Con specifico riferimento all’indagine preliminare nel Processo c.d. Trattativa Stato-mafia, su cui, anche qui, oltre ci si soffermerà, sul punto G. Fiandaca in La Trattativa Stato mafia tra processo politico e processo penale, in Criminalia, 2012 (Volume Unico), pag. 75, ha osservato: “...l’approccio ricostruttivo appare più simile a quello di uno storico o di un sociologo impegnati nello studio di contesti di ampio respiro, che non a quello di un magistrato vincolato alle regole e alle finalità dell’indagine giudiziaria e del processo penale in senso stretto”; e ancora, ivi, pag. 93: “Far luce o maggior luce su una vicenda siffatta vuol dire fare del processo uno strumento di indagine storica ad ampio spettro”.

Questo saggio si segnala, oltre che per la indiscussa autorevolezza dell’Autore, per la circostanza che è stato scritto a ridosso del decreto di rinvio a giudizio (7 Marzo 2013): pertanto, perchè si è interamente dedicato all’analisi della prospettiva accusatoria prima che fosse aperto il dibattimento; il rilievo appena riportato su “l’approccio ricostruttivo” appare allora tanto più pertinente al presente tema d’indagine, in quanto assume lo spettro conoscitivo e ideativo della Procura, per così dire, in purezza; consentendo ancora di cogliere un ulteriore carattere di quella rivendicata lettura: e cioè il suo effetto pervasivo, e concrecente nello sviluppo processuale (sui cui, oltre), ma a partire da un nucleo critico definitivamente precisato nel suo oggetto originario.

⁴ E’ appena il caso di osservare che il tema, vastissimo, dei rapporti fra la conoscenza storica e quella giudiziaria, delle loro intersezioni, dei mutui conflitti teoretici esula da queste brevi annotazioni, che si pongono come mero brogliaccio difensivo; e la segnalata commistione giudiziaria dei metodi e delle competenze, è la sola ragione che sorregge l’ardire di chi, semplice artigiano d’aula, si attenta a svolgerle in tale veste (e tuttavia, già Calamandrei, ne Il giudice e lo storico, sulla Rivista di Diritto processuale Civile, Vol. XVI, Parte I, Anno 1939, pag. 109, scrivendo di sè “...come può fare l’uomo della strada che consoce soltanto le regole del suo mestiere...”, ammoniva: “Solamente chi vive a contatto con la pratica del diritto è in grado di rilevare con quale paurosa fatalità la sorte di certe istituzioni giuridiche è legata alle forze irrazionali che si sprigionano dal fraintendimento di certe teorie filosofiche”, ivi, pag. 124).

Delle quali teorie filosofiche, in questa materia, per tutti, M. Taruffo, ne *Il giudice e lo storico: considerazioni metodologiche*, sulla *Rivista di Diritto processuale Civile*, Vol. XXII, Seconda Serie, Anno 1967, pag. 446 e ss., offre un magistrale scorcio; posto, quale atto conoscitivo, comune al giudice e allo storico, “il giudizio di fatto”, e dopo aver richiamato anche Calamandrei (Op. cit.), fissa la complessità delle questioni di metodo implicate dal confronto, a partire da “la struttura logica della spiegazione del fatto”; ciò che apre ad un’ampissima disamina del concetto di “spiegazione”, e degli elementi che la compongono: il fatto da spiegare e il fatto “*explanans*”, cioè, che spiega, attraverso tutte le maggiori sistematiche filosofiche. Dall’empirismo, specie anglosassone (Hume), passando per Popper, che dal primo svilupperebbe l’idea di una “legge generale” sotto cui ricondurre, e spiegare, i casi particolari, ad Hempel che, ancora lungo questa linea, precisa come anche lo storico usi leggi generali, seppure “in modo implicito”, il pensiero filosofico giunge alle recise opposizioni “di marca idealistica” (Oakeshott), per cui, invece, poichè lo storico studia “eventi unici e irripetibili”, se ricorresse a leggi generali “di copertura” tradirebbe la sua stessa essenza; e da qui alla soluzione, proposta ancora “su presupposti idealistici” (Collingwood), per cui “i fatti storici” sarebbero entità con un “contenuto di pensiero”, e questo contenuto andrebbe allora spiegato volta a volta; e molto altro ancora, fino alla considerazione che l’Autore assume: secondo cui tanto lo storico quanto il giudice, “raramente possono richiamarsi a leggi veramente generali”. Sicchè, il loro giudizio, può solo avere natura induttiva, e perciò, metter capo unicamente a conclusioni mai certe “ma solo probabilmente vere”.

Come si vede, questioni di così ampie e profonde necessità teoretiche, che fortunatamente, in quanto sovrastanti quelle minime di questo scritto, sono state qui solo quasi mnemonicamente evocate

⁵ L’alternativa “o entro la sua epistemologia”, è solo considerata nel suo valore basilare di “paradigma epistemologico”, “rappresentato...dalla sequenza ‘problemi-teorie-critiche’ alla quale è, a ben vedere, riconducibile anche l’esperienza del procedimento penale”: e che, pertanto, fissa in linea generale “La funzione cognitiva del processo”; così P. Ferrua, *Epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria: differenze, analogie, interrelazioni*, in a Cura di, Luisella De Cataldo Neuburger, *La prova Scientifica nel processo penale*, Cedam, 2007, pag. 3. Si è scelto di farvi del pari ricorso perchè, data qui questa semplice equivalenza, consente pure un interlocutorio e immediato richiamo di concetti incisivi e noti (ovviamente, la stessa avvertenza vale per l’aggettivo “epistemico”, o l’avverbio “epistemicamente”, pure usati nel testo); sia pur non rinunciando alla reciproca integrazione con la locuzione pragmatica, “modello e strumenti conoscitivi tipici di una Procura della Repubblica”.

La quale, in chiave di elementare definizione, riflette lo statuto gnoseologico del Processo Penale, come conformato dalla Corte Costituzionale con le note sentenze nn. 24, 254 e 255 del 1992. Avendo la ricerca processuale il suo antecedente logico-giuridico nelle indagini del Pubblico Ministero, la conoscenza investigativa, pertanto, risulta il primo destinatario di quel rinovellato statuto.

Con questa ulteriore avvertenza, si può solo accennare agli effetti di lunga durata (Cfr. anche Nota 11), equivocamente indotti dalla enucleazione del c.d. “principio di non dispersione dei mezzi di prova”: affermato, con quelle sentenze, criterio gnoseologico fondamentale inteso a perseguire lo “scopo ineludibile del processo”, piuttosto retoricamente proclamato “la ricerca della verità”. Indipendentemente dalle evoluzioni legislative dei singoli istituti, su cui si appuntarono gli interventi della Corte, quelle pronunce, per la vastità delle argomentazioni sistematiche cui fecero ricorso, sono rimaste comunque uno spartiacque: non meno politico-culturale che strettamente giuridico-processuale. (Pertanto, si è scelto di mantenere il focus nominale della locuzione “modello e strumenti di una Procura della Repubblica”; pur se simile, unilaterale, matrice conoscitiva, come detto, manifesta una capacità espansiva anche verso la sede giudicante, secondo quanto si preciserà nel testo: e la si mantiene, anzi, proprio per indicarne la pervasività intraprocessuale; ma, per una circolarità ancora più ampia, persino extraprocessuale, di questo “modello conoscitivo”, v. quanto osservato alle pagg. 5 e 6).

Il principale di quegli effetti fu compendiato come il ripristino di “vecchie tecniche (dove l’appetito cognitivo non tollera limiti)”; così Franco Cordero, in *Procedura Penale*, Giuffrè, 1995, pag. 637. Sicchè, quando i temi di un’indagine cosiffatta siano liminari ad un’area di conoscenza non penalistica, una spinta gnoseologica appiattita su una velleitaria teleologia veritativa rischia di erodere i limiti tematici e metodologici di quell’area: finendo con l’invocare, a sostegno di un simile “appetito cognitivo”, proprio un tale indefinito, scopo ultimo processuale: “...il cosiddetto ‘libero convincimento’, abusivamente inteso come cognizione onnivora” (ibidem).

Sia pure con passo sinottico, si propongono qui di seguito alcuni spunti critici. L'assunto fondamentale è che a partire dall'omicidio dell'On. Salvo Lima, compiuto il 12 Marzo 1992, la successione della c.d. stagione delle stragi, proprio per la sua inusitata gravità, avrebbe imposto un'ipoteca di ordine logico al ricercatore-investigatore: non è potuta essere opera esclusiva dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra. Accanto a moventi interni di matrice classicamente criminale, altri ce ne sarebbero stati, senza dei quali la dinamica di quei delitti rimarrebbe monca e incongrua. Questo assunto, una volta posto, è andato precisandosi come postulato, sorta di *formula politica negativa*⁶; che, nelle parole di due suoi autorevoli sostenitori, è questa: “La dimensione politica della mafia non è un dato eventuale e aggiuntivo del fenomeno, ma genetico e strutturale...”.⁷ “Genetico”, significa che lo svolgimento

⁶ La definizione, ovviamente, ricalca inversamente la classica formula politica elaborata da Gaetano Mosca: “...formula politica, cioè la constatazione che in tutti i paesi arrivati ad un grado anche mediocre di cultura la classe politica giustifica il suo potere appoggiandolo ad una credenza o ad un sentimento in quell'epoca ed in quel popolo generalmente accettati”; da Gaetano Mosca, *Storia delle dottrine politiche*, Universale Laterza, 1966, pag. 296. Nei termini rovesciati cui si allude nel testo, pare ricorrano entrambi i momenti qualificanti questo concetto: l'apprezzabile diffusione di una “credenza” o di “un sentimento” in un certo momento storico (l'immagine popolare del “sono tutti mafiosi”, che costituisce il correlato emotivo de “la dimensione politica della mafia”, come “dato...genetico e strutturale”), e la loro posizione ad opera di una classe sovraordinata: qui quella dei magistrati.

Sotto quest'ultimo aspetto, appaiono illuminanti le osservazioni di Stanton H. Burnett e Luca Mantovani, *The Italian Guillotine*, Rowman&Littlefield Publishers Inc., 1998, pag. 263-264. “The fact that in an advanced industrial democracy the magistracy proposes itself as a ruling class in this fashion is a new phenomenon, which needs analysis, just in the 1960s the role of the armed forces in the countries of Latin America required analysis”; dove, la qualificazione della magistratura come “classe di governo”, costituisce il punto culminante dell'analisi svolta lungo il saggio; e secondo la quale, con l'Operazione Mani Pulite, sarebbe stato compiuto un Colpo di Stato: teso a stabilire, e poi consolidare, una sovraordinazione “de facto”, ai Poteri elettivi, Legislativo ed Esecutivo, di un Ordine burocraticamente costituito (per modalità di reclutamento dei suoi componenti, e regolazione del suo funzionamento interno).

L'analisi è svolta minutamente, attraverso nomi, atti, istituzioni, nessi; remota tanto da toni di facile clamore, quanto da riduzioni di matrice complottistica, recisamente rigettate: “So we must state at the outset that there is no question about the involvement of almost all Italy's political class, and many of its business leaders in a system of bribes and kickbacks that was clearly illegal...” (Ivi, pag. 2); le questioni poste riguardo ai magistrati sono “...why they acted when they did, against long-standing practices; what methods they used; why they tenaciously weeded out evidence of some wrongdoing while ignoring other crimes and even blocking investigations leading in certain directions; with whom they acted; and toward what end.” (ibidem). Sicchè è tutta interna ad una valutazione che, per essere eminentemente politica ed istituzionale, non è per questo meno capace di ripercorrere, con nitore e vibrazione di accenti, gli anni, decisivi nella prospettiva considerata, che intercorrono dall'avvio dell'Operazione all'insediamento del I Governo Prodi (il Prof. Burnett, per lunghi anni, è stato anche diplomatico di vertice nell'Ambasciata statunitense di Roma; oltre che Direttore dell'USIA; Responsabile scientifico del CSIS di Washington; Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso la Nato; e ha assunto ruoli di primario rilievo internazionale anche nella organizzazione e direzione di fatti politici di portata storica, come, fra gli altri, gli accordi SALT I e SALT II).

Questo Saggio non è stato mai pubblicato in Italia.

⁷ Antonio Ingroia, Roberto Scarpinato, “*Un programma per la lotta alla Mafia*”, Micromega 1/2003.

democratico⁸ non è mai stato tale. Sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale⁹; “strutturale”, che il complesso delle attività riconducibili al fare politica, o la sua parte politicamente ed istituzionalmente più rilevante è, in realtà, qualificabile in termini puramente criminali. Al punto tale, che viene posto un interrogativo estremo sugli stessi modi della rimozione di una simile presenza: “ma... se è la politica il nerbo della potenza mafiosa, come può la stessa politica abbattere la potenza mafiosa?”¹⁰. Sul piano istituzionale bisognerebbe “... ‘sospendere’ autoritativamente la democrazia elettiva aritmetica, al fine di salvare la democrazia sostanziale, cioè il bene comune della generalità dei cittadini contro la stessa volontà della maggioranza”. Sarebbe confacente alla bisogna un “...commissariamento europeo nei confronti degli stati membri, i cui vertici dovessero risultare in collegamento diretto o indiretto con la criminalità organizzata o subire forme di condizionamento”¹¹. Dunque, non semplicemente mafia e politica: due parzialità che si accostano; ma mafia in quanto politica, o politica in quanto mafia: un olismo che sarebbe imposto da un’osmosi storica. Conseguentemente, occorrerebbe anche riquilibrare storiograficamente¹² l’agire politico repubblicano in Sicilia.

2. Se il c.d. Biennio delle Stragi spieghi o sia spiegato. Causalità multiple, e ricezioni di una tradizione metodologica smascherante. La Dottrina Falcone come memoria comparativa

⁸ Senz’altro in Sicilia, ma, per quanto si dirà, è ipotesi ad irraggiamento nazionale.

⁹ L’indicazione della fine della Seconda Guerra Mondiale come *dies a quo* per l’asserita “genesi” della mafia politica è dovuta all’identificazione di essa alle dinamiche del consenso democratico e repubblicano, come meglio si preciserà *infra*.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Ancora Calamandrei, (Op. cit., pag. 109), pur scrivendo a partire dal giudice civile, fissava l’essenza del conoscere giudiziario in un carattere valevole in generale: “...è delimitato da ristrette barriere che lo storico ignora”; barriere che la legge impone perchè “Quella irrequieta curiosità che spinge lo storico ad esplorare il mondo per tutti i versi e a prendere i suoi temi senza limiti di tempo e di luogo, ovunque si imbatta in eventi capaci di destare in lui risonanze umane, è inibita al giudice” (Op. cit. *ibidem*).

Se si considera quello conoscitivo come il criterio discrezionale fondamentale, apparirà chiaro allora che non è un ruolo formale a decidere, secondo Calamandrei, della vigenza di questi limiti, in ipotesi tali per un giudice e non per un pubblico ministero; tanto vero, che quando Egli deve fissare una degenerazione, tipicamente inquisitoria, lo fa proprio accentuando il carattere della conoscenza: l’illimitatezza (ivi, pag. 110); che, è quanto dire “l’appetito cognitivo” di cui scrive anche Cordero Procedura Penale cit. alla Nota 3, a commento delle pronunce della Corte Costituzionale ivi rammentate, e che precisano la svolta “cognitiva” degli odierni modelli e strumenti del conoscere giudiziario in termini inquisitori. D’altra parte se, in ambito investigativo e accusatorio, non si fosse avvertita questa spinta centrifuga rispetto alle “barriere” conoscitive, non si intenderebbe nemmeno la ragione di rivendicare, con apposita precisazione, come quella di cui alla Nota 2, la necessità di “rischiare la storia”, avvalendosi di “mezzi coercitivi”.

Tuttavia, l'affermazione che la politica debba ritenersi tota mafiosa, in ragione della speciale gravità dei delitti consumati nel biennio 1992-1993, a ben vedere, non è fondata. Questa interpretazione precede di molto, e non segue, quei fatti e la loro pretesa attitudine qualificatoria dell'agire politico. Orienta essa l'esame delle stragi verso questa specifica cifra analitica, non ne è orientata¹³. Ecco perchè, presentata come effetto logico della causa stragi, si rivela in realtà un postulato.

Essa pare riconducibile, sul piano di un più generale canone storico, ad un pre-giudizio di inattendibilità generalizzata delle fonti, e del suo cauto compulsatore per mestiere: evocato come ufficiale; perciò, assiomaticamente, mendace. Un canone che, nel tempo e nello svolgimento storico-culturale interni alla c.d. I Repubblica, sorse dalla c.d. Controinformazione Democratica: affermata sul principio degli anni '70, proprio accreditandosi con una rilettura veritativa di clamorosi fatti criminosi, immediatamente incidenti su un piano politico coevo: a cominciare dalla Strage di Piazza Fontana, del Dicembre 1969¹⁴.

L'ipotesi che se ne può trarre, ma qui solo accennabile, è che il fondamento culturale e di metodo della Controinformazione Democratica (un superamento programmatico delle fonti

¹³ Cf. Nota 26.

¹⁴ Sulla c.d. Controinformazione, sulla genesi, lo sviluppo, i metodi, la sua teoria delle fonti; sulla primogenitura della Controinformazione Militante, sorta e diffusasi in senso all'area dei Movimenti Extraparlamentari, e in parte anche sfociata in note ed influenti esperienze politiche (come Lotta Continua); sulla derivazione, da questa, della Controinformazione Democratica, invece poi sviluppatasi in seno all'editoria e alla stampa professionali, fino a costituire il fondamento culturale del giornalismo ritenuto più innovativo e di ispirazione progressista, come pure in non marginali settori del "lavoro intellettuale" e politico del Pci, specie di quelli che, dalla seconda metà degli anni '70, si temprarono intorno alla reazione antiterroristica delle istituzioni (cfr. Nota 47), uno studio chiaro e completo è in Aldo Giannuli, *Bombe ad Inchiostro*, Bur, 2008; non avaro, pur entro un esame complessivamente consentaneo, anche di puntuali accenti critici (ivi, v. pag. 125, 141, 186, 262, 418).

Di "...un incontro tra movimento e il mondo delle comunicazioni di massa", a proposito della "campagna di stampa avviata dalla sinistra extraparlamentare contro la 'strage di stato'" (poi titolo omonimo del famoso libro che costituisce l'archetipo della Controinformazione militante – *La strage di Stato*, Samonà e Savelli, 1971), scrive G. De Luna, *Le ragioni di un decennio, 1969-1979 Militanza, violenza, sconfitta, memoria*, Feltrinelli, 2009, pag. 40.

Sulla Strage di Piazza Fontana, come di "un insanguinato spartiacque nella storia dell'Italia repubblicana", Opera senz'altro documentalmente completa è quella di G. Boatti, *Piazza Fontana*, Terza Ed. Einaudi, 2009; ma consegna "un'asettica sintesi" (ivi. pag. 417), sull'esito, di vorticoso ostilità, che ha visto contrapposti gli uffici giudiziari di Venezia e di Milano (rispettivamente, nelle persone dei dott.ri F. Casson e G. Salvini), a proposito del ruolo di Gladio: che, secondo Casson, sarebbe stato incarnato particolarmente dal terrorista "nero" Vincenzo Vinciguerra, viceversa, secondo Salvini, puro terrorista, senza ulteriori ambiguità. Il profilo di una marcata presenza paraistituzionale intessuta di contiguità con il c.d. "terrorismo nero", nella ideazione e nella esecuzione di importanti episodi criminosi consumatisi nella vicenda repubblicana, è qui rapidamente richiamato: per farne constare la costanza, sul piano delle "cornici culturali", anche nelle linee fondamentali del "postulato" di cui si discute nel testo (v. in particolare, quanto riportato alle Note 15, 19, 28 e 89).

ufficiali, anche mediante una loro lettura sezionata, che scompone le parti di un tutto: per integrarle e rimontarle con materiali orali o di provenienza diffusa; cui poi segue una nuova sintesi, tuttavia mai stretta ad una sua coerenza sistematica, perchè costruita mediante catene causali aperte, e costantemente rimodulabili ed estensibili), recepito in buona parte del giornalismo e della saggistica storico-politica su vicende della vita repubblicana, si sia consolidato ben oltre gli anni propri di quell'esperienza socio-culturale (la Controinformazione, negli anni '70 del Novecento)¹⁵; e si sia andato stratificando in un patrimonio metodologico e interpretativo, divenuto una sorta di nuova grammatica, comune ad un ceto di opinion makers e di studiosi, ormai generalmente presente e attivo in ogni ambito del sapere e dei luoghi della sua trasmissione: tale da aver potuto rinvenire anche in alcune indagini, relevantissime per i fatti considerati e l'ampiezza delle responsabilità supposte, una delle più cospicue espressioni¹⁶.

Anzi, il criterio delle catene causali aperte, della loro perenne rimodulabilità ed estensibilità, pare direttamente riflettersi nella molteplice causalità delle stragi del Biennio: proposizione di ufficio teorico-giuridico, questa della molteplice causalità, formalmente e ripetutamente sostenuta in tutte le maggiori ipotesi processuali che se ne sono occupate (l'ultima delle quali, fin qui, è quella che riguarda Calogero Mannino, nel c.d. stralcio del Processo Trattativa)¹⁷.

¹⁵ E considerati in *Bombe ad Inchiostro* cit..

¹⁶ Fra i luoghi critici citati in fine della Nota 13, nell'opinione di chi scrive, addirittura **di vastissima portata è quello** (svolto nell'Opera cit., a pag. 418) secondo cui, le evoluzioni più equivoche e gracili (proprio in termini metodologici, e, quindi, di acquisizioni contenutistiche) della Controinformazione, finirono, infatti, con l'essere fatte proprie da esperienze investigative e processualmente accusatorie di primaria importanza (ci si riferiva alle imputazioni formulate nel c.d. Processo 7 Aprile, contro Autonomia di Padova, e poi anche di Roma); e in misura tale per cui quella cultura, tradotta in cornice investigativa e in tessitura esplicativa, sarebbe divenuta metodo riproducibile e, in effetti, negli anni a venire, riprodotto, in altri casi: mettendo capo ai deteriori precipitati della **"cultura del sospetto"** (Ibidem), che, in una corrosiva circolarità, dalla sede giudiziaria si espande e si ripropone come canone generale, anche di ordine culturale (ibidem).

Le indagini e i processi considerati nel testo esulano dall'Opera cit.: tuttavia, vi si osserva che quella cultura "...metterà solide radici nel paese: anni dopo un autorevole gesuita, parlando di tutt'altro, definirà il sospetto l'anticamera della verità" (Ibidem). Quest'ultimo rilievo conduce esplicitamente proprio ai contesti qui più direttamente esaminati.

¹⁷ V. Sentenza Gup presso il Tribunale di Palermo, del 4 Novembre 2015, processo penale N° 920/13 RGGIP, nei confronti di Mannino Calogero Antonio, pag. 380; il Pubblico Ministero vi ha infatti sostenuto un "movente polifunzionale", a proposito dell'omicidio Lima: a sua volta ritenuto primo atto del Biennio delle Stragi; e anche a proposito del piano stragista, complessivamente considerato, e di colui che è ritenuto il suo principale ideatore, la sentenza cit. rileva: "Dunque le finalità del piano di Riina erano plurime" (ivi, pag. 50). Quanto, poi, al nome "Trattativa", Fiandaca chiarisce: "...il crimine da ascrivere non è quello di trattativa - e ciò per il dirimente motivo che un simile reato nell'ordinamento giuridico in realtà non esiste...Piuttosto, il reato configurato è il concorso in

La ritenuta necessità di una rilettura si era affacciata negli anni a ridosso¹⁸ del Biennio delle stragi¹⁹, e si era appuntata assai criticamente soprattutto sulle asserite omissioni che si

violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato (art. 338 c.p., aggravato dal fine di agevolare la mafia” (La Mafia, cit. pag. 92).

¹⁸ Per la ricchezza della produzione scientifica, segnatamente politologica, e per lo speciale ruolo assunto nella materia che ci occupa, questa “rilettura”, su un piano di più serrata valutazione dottrinale, pare debba non poco alle analisi formulate dal Prof. Giorgio Galli, nel corso di lunghi anni di studio. Il quale pare esprimere anche una sorta di sintesi sublimante, fra le elaborazioni socio-culturali di cui si è fatto cenno nel testo (pagg. 5 e 6), e il loro precipitato più immediatamente incidente sul terreno della politica tota mafiosa. Il Prof. Galli è stato Consulente Tecnico del Pubblico Ministero nell’indagine preliminare per associazione di tipo mafioso, a carico di Giulio Andreotti (v., comunque, quanto osservato alla Nota 2, a proposito della funzione di coagulo, assolta da questo Processo, sulla tesi generale qui criticata).

Il Tribunale di Palermo non ammise tale Consulenza (come non ne ammise altre, v. Tribunale di Palermo, Processo Andreotti cit., Ordinanza del 21 Maggio 1996, pag. 10); tuttavia, paiono comunque di sommo interesse le ragioni dell’esclusione: la Procura aveva demandato al Consulente di “ricostruire l’origine e l’evoluzione” della corrente andreottiana, ma il Tribunale ritenne di “dovere escludere che tale attività necessiti di ‘specifiche competenze scientifiche’” (ibidem), poichè tale ‘ricostruzione’, se possibile, avrebbe dovuto essere conseguita con le prove ordinarie del processo penale. L’inammissibilità, in sede giudiziaria, di contaminazioni epistemiche, fra lo storico, o comunque il sociologico-politico e il giudiziario (cfr., infra, quanto riportato, a proposito della Dottrina Falcone, specialmente alle pagg. 17 e 18), è **scandita con chiarezza esemplare**.

Che un simile tributo di conoscenza, dopo essere stato richiesto, pur non ammesso dal Tribunale, non abbia però influenzato decisamente l’interpretazione complessiva della Procura, parrebbe conclusione irragionevole. Sicchè, si possono qui ricordare, a compendio, due proposizioni, ad avviso di chi scrive, fondamentali: tanto nel pensiero dello studioso sul più ampio tema che ci occupa, quanto per i possibili riverberi sul campo; e per il tempo che le separa, ma nella continuità dei contenuti, paiono comprendere l’intero “arco epistemico” qui considerato. La prima, scritta nel 1976: “Se le ipotesi dei politologi hanno sempre maggiore attinenza con la criminologia, ciò non dipende dalla loro fantasia, ma dallo stato in cui è ridotto il nostro sistema politico” (in Giorgio Galli, Enrico Mattei Petrolio e: complotto italiano, Baldini Castoldi Dalai, pag. 222); la seconda, nel 2005: “Il tempo e i depistaggi consegnano alla storia quello che, tempestivamente indagato, avrebbe potuto riguardare la giustizia e anche la politica (Ivi, pag. 351).

¹⁹ Muovendo dai sostrati di sperimentalismo storiografico accennati alle pagg. 5 e 6, la segnalata interpretazione, sul terreno qui considerato, pare ordinarsi su alcuni capisaldi, richiamati in termini quasi puramente nominali, qui sinteticamente, e scanditi alla Nota successiva; si può fare riferimento a quanto scritto nella “Proposta di documento sulla lotta ai poteri occulti”, formulata il 15 Marzo 1991, dall’Associazione Coordinamento Antimafia, e pubblicata su Antimafia, “Periodico dell’Associazione Coordinamento Antimafia”, 2/91, Luglio 1991; ma per quanto ivi esposto, frutto di una elaborazione anteriore. Come infatti risulta dal riferimento alla ritenuta “.messa in discussione di quelle linee di condotta politica e giudiziaria che qualche anno fa, pur tra tanti limiti, consentirono l’arresto di centinaia di boss e gregari di Cosa Nostra...” (ivi, pag.7), ci si riferisce al I Maxiprocesso, aperto nel Febbraio 1986; ma la menzione de “l’arresto di centinaia di boss e gregari di Cosa Nostra”, permetterebbe di situare l’inizio della rivisitazione critica al c.d. “Blitz di San Michele” del settembre 1984, anche considerato l’inciso “pur tra tanti limiti”: che, pertanto, nel concesso compimento di un’attività investigativa in parte riuscita, tuttavia già ne rileva difetti e criticità: nella prospettiva qui ricostruita, per una semplice inferenza, i difetti e le criticità si sarebbero delineati proprio in direzione dei “poteri occulti”.

Sicchè, si può ragionevolmente sostenere che la tesi sulla politica tota mafiosa, tenuta nascosta da condotte istituzionali, e segnatamente giudiziarie, complessivamente omissive, rimonta ad almeno **otto anni prima delle stragi**.

Il riferimento a quella Associazione pare utile a cogliere l’esistenza e la diffusione della tesi: perchè vi gravitavano numerose personalità della cultura e delle istituzioni, anche giudiziarie, molte delle quali, negli anni a venire, avrebbero assunto ruoli di primo piano nella vita politica e culturale italiana, e tutte accomunate dal

sarebbero registrate proprio nella esatta e ampia definizione della c.d. mafia politica (nell'accezione consustanziale indicata)²⁰; sfociando, com'è noto, anche in un conflitto

convincimento che ci fossero “Verità nei casseti” (titolo di un articolo pubblicato nel numero del Periodico cit., pag. 15): famigerata immagine che compendia l'interpretazione. Merita di essere ricordato il vibrato ritratto che, di quella Associazione, fece Leonardo Sciascia: “Il qual ‘Coordinamento’, nelle intenzioni, vuol essere una specie di comitato di salute pubblica, di vigilanza a che la lotta alla mafia non abbia cedimenti. E non so quale e quanta legittimità abbia, in uno Stato di diritto, un simile comitato: che ha tutta l'aria di somigliare, nei fatti, a quelle aggregazioni istintive o manovrate –e facilmente manovrate quanto più sono istintive –che in certi film western reclamano –contro il lento procedere di uno sceriffo o di un giudice –una giustizia sbrigativa e sommaria. Di solito, nei western, alle richieste di giustizia sommaria si oppongono il buon sceriffo, il buon giudice: ma nel ‘Coordinamento’ di Palermo sceriffi e giudici pare ci siano dentro, insieme a giuristi e uomini rappresentativi delle istituzioni, il che poteva lasciar sperare che si trattasse di un'associazione, per così dire, non collerica, non incline all'istanza e alla pratica di giustizie sommarie”; in *Contro la mafia in nome della legge*, Corriere della Sera, 26 Gennaio 1987; tratto da, *L'Imbroglione di Palermo*, a Cura dell'Ufficio centrale comunicazione e immagine della direzione del PSI, Introduzione di Valter Vecellio (il volume non reca data di edizione, ma si può evincere, dal suo complessivo tenore, che si tratti di pubblicazione coeva alle vicende politiche discusse; non vi sono riportati scritti editi successivi al Settembre 1988: sicchè, si può arguire che sia stato dato alle stampe poco dopo).

²⁰ I capisaldi di quella interpretazione, nella presentazione di cui alla Proposta di documento cit. dunque, sono:

- **“..un perverso intreccio di interessi tra mafia, massoneria, eversione (soprattutto nera) e deviazioni istituzionali”** (ivi, pag. 7);

- l'esistenza di copiose prove: “gli atti di tante commissioni parlamentari...le inchieste di tanti magistrati davvero indipendenti e coraggiosi... e tante altre testimonianze” (ivi, pag. 8)

- l'idoneità di questi materiali a dimostrare responsabilità di ampiezza storica: “...per quel che è accaduto e per quant'altro vorrà occultare responsabilità e mandanti di questi venticinque anni di piombo” (ibidem): cioè, grosso modo, assunta l'espressione “questi venticinque anni di piombo”, come ‘a cifra tonda’, dal 1991, si risalirebbe proprio al 1968-69, che è l'inizio dei fermenti sociali che produssero anche la Controinformazione, ‘Militante’, prima, ‘Democratica’, poi. (Si può qui notare come questo arco temporale corrisponda a quello considerato nel volume “La vera Storia d'Italia”, cit. nella Nota 2);

- la vanificazione, tuttavia, di questa “...battaglia contro i poteri occulti ed il fenomeno mafioso...”, in ragione di un “...radicale mutamento del quadro politico e giudiziario...”;

- l'individuazione del ridetto mutamento (ostativo, nonostante quei materiali probatori, della compiuta “...battaglia contro i poteri occulti ed il fenomeno mafioso...”) grazie ad alcuni “segnali”, fra i quali, oltre ad alcuni fatti più da vicino connessi alla contingenza politica del tempo (la nomina, quale giudice costituzionale, del Prof. Giuliano Vassalli, quella dell'On. Claudio Martelli, quale Ministro della Giustizia, proprio in successione a Vassalli), altri se ne coglievano, capaci di più durature conseguenze, o comunque di significato più rimarchevole circa il denunciato “radicale mutamento del quadro politico e giudiziario”, ed erano: l'esistenza dei provvedimenti della prima sezione della Corte di Cassazione (presieduta dal dott. Corrado Carnevale, n.d.r.), quale autrice di “...un'ampia giurisprudenza a sostegno dell'impunità di fatto dei colpevoli dei suddetti reati” (ibidem); quindi, a precisare i demeriti del partito (il P.s.i., -n.d.r., di cui erano esponenti sia Vassalli che Martelli) si richiamava “...il Referendum sulla responsabilità civile dei magistrati”, quale contributo decisivo ad un “...indebolimento del carattere di autonomia del potere giudiziario rispetto a quello politico” (ibidem); ma, per quanto qui interessa, di maggior momento pare l'inclusione, fra questi “segnali”, de “la nomina a direttore dell'ufficio Affari Penali del ministero di Grazia e Giustizia del dr. Falcone”, al quale si accreditava “un progetto di riforma dell'ufficio del PM”, che avrebbe comportato “sottoposizione dell'attività del Pubblico Ministero al potere esecutivo, discrezionalità dell'azione penale e costituzione di una Superprocura” (ibidem).

In effetti, la Direzione Nazionale Antimafia (DNA: c.d. Superprocura) venne istituita, ma le due altre parti del “progetto di riforma” polemicamente valutato, vale a dire: “sottoposizione dell'attività del Pubblico Ministero al potere esecutivo, discrezionalità dell'azione penale”, non poterono trovare attuazione. Giacchè non constano ripensamenti su entrambi gli specifici punti testè menzionati, si può supporre che la morte del dott.

istituzionale, aperto contro alcune scelte investigative, e culminato in una nota audizione innanzi al CSM del dott. Giovanni Falcone.²¹

La pressione interpretativa tendeva già allora a quella che era, viceversa, ritenuta una impropria commistione fra piani di ricerca. Nelle parole di Falcone: “..se c’è stata una preoccupazione da parte nostra, è stata quella di non confondere le indagini della magistratura nella guerra santa alla mafia”.²² Come ogni delimitazione negativa, essa impone la definizione dell’aliud facere. Qui, con plastica e vivida locuzione, “*guerra santa alla mafia*”.

Che si stesse riferendo proprio all’idea della politica tota mafiosa, lo precisa limpidamente nel prosieguo: “Non esistono vertici politici che possono orientare in qualche modo la “politica” di Cosa Nostra. E’ vero esattamente il contrario. Credo di averlo dimostrato in più occasioni.”²³ E precisa ancora: “Esiste una situazione estremamente più grave e più complessa, perchè più articolata”²⁴.

A spiegare i termini di questa maggiore complessità, Falcone è, se possibile, ancora più chiaro: “più grave”, perchè, nonostante l’arresto di esponenti politici per contiguità mafiosa (si riferiva a Vito Ciancimino), “la situazione degli appalti continuava ad essere la stessa, e Ciancimino continuava ad imperare, sottobanco, in queste vicende”²⁵; conseguentemente, “più

Falcone abbia determinato anche questa conseguenza inibitoria (in effetti, l’uno e l’altro, furono principi da Egli più volte ribaditi, anche in interventi pubblici; per tutti, v. quanto sostenuto in “Evoluzione del principio di obbligatorietà dell’azione penale”, pubblicato nei Quaderni trimestrali di cultura giudiziaria, 6 Aprile- Giugno 1990, pagg. 164-167, testo dell’intervento al Convegno “L’azione per la repressione dell’illecito tra obbligatorietà e discrezionalità” –XV Congresso di Senigallia, 2-3 Febbraio 1990: “Mi sembra giunto, quindi, il momento, di razionalizzare e coordinare l’attività del pubblico ministero, finora reso praticamente irresponsabile da una visione feticistica della obbligatorietà dell’azione penale e dalla mancanza di efficaci controlli della sua attività”). Testo e indicazioni bibliografiche tratte da: Giovanni Falcone, *La posta in gioco, Interventi e proposte per la lotta alla mafia*, Rizzoli, 1994, pagg. 181 e 373).

²¹ I verbali di quella audizione, svoltasi il 15 Ottobre 1991, sono stati desecretati solo a fine Maggio 2017, in occasione del XXV anniversario della strage di Capaci, e costituiscono una fonte di grandissimo interesse per la ricerca; a dispetto, infatti, della constatazione che, nelle grandi linee, i termini di quell’audizione siano stati resi noti nel corso degli anni; tuttavia la loro lettura integrale restituisce particolari e complessità di significato che, nella precedente circolazione parziale di suoi singoli e sintetici contenuti, non pare a chi scrive fossero leggibili. V. CSM, Prima Commissione Referente, Seduta del 15 Ottobre 1991, Verbale n. 61, in www.csm.it/web/csminternet/aree-tematiche/per-non-dimenticare/giovanni-falcone.

²² Verbale CSM cit., pag. 38.

²³ Ivi, pag. 73.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ivi, pag. 90.

complessa”, perchè questa contiguità, proprio per il perdurare della sua influenza, escludeva *summae divisiones* nel suo concreto estrinsecarsi, essendo “più articolata”.²⁶

La pretesa, infondata, di tracciare linee divisorie nette sul complesso terreno delle contiguità politico-mafiose, ha un correlato nella pretesa di poter individuare una netta separazione fra un quadro di ricerca investigativa anteriore, e uno posteriore al Maxi processo, proprio sul terreno delle contiguità politiche²⁷: la nota accusa di insabbiamento degli omicidi c.d. politico-mafiosi (Reina, Mattarella, La Torre, Insalaco e Bonsignore). Ancora Falcone:

²⁶ Si può notare che in quella Sede il dott. Falcone non si sottrasse ad offrire spunti per orientare l’analisi verso quelli che, a suo avviso, potevano essere gli interessi politici all’origine della proposta interpretazione “netta”, da lui disattesa in favore di quella “articolata”: “Devo dire che, probabilmente, Orlando e i suoi amici hanno preso come un’inammissibile affronto alla gestione dell’attività amministrativa del Comune un mandato di cattura che, in realtà, si riferiva ad una vicenda che riguardava episodi di corruzione molto seri, molto gravi, riguardanti la gestione del Comune di Palermo” (Verbale CSM cit., pag. 90).

La sovrapposizione fra gli “episodi di corruzione molto seri, molto gravi”, ritenuti esistenti fino al 1988, e la esistenza in carica della Giunta comunale Orlando era solo di ordine temporale, ovviamente. Come si evince, indirettamente, ma univocamente, dalle stesse precisazioni successive di Falcone. A questo proposito, infatti, muove dai rilievi latamente “difensivi” di Orlando: “Lui dice: Noi abbiamo seguito il sistema dell’asta pubblica, però questo sistema dell’asta pubblica non poteva interrompere il problema del rapporto mafia-politica, perchè quello che si concentrava al momento della gara d’appalto si è spostato o a monte o a valle”. E Falcone non contesta tali rilievi, nei termini politico-amministrativi in cui sono posti; ma poichè, a partire da questi, Orlando, a sua volta, ne avrebbe voluto far carico all’autorità giudiziaria, asseritamente inerte, così conclude: “Siamo responsabili tutti”. Dove il sarcasmo sulla difesa di Orlando, che agiva sul sospetto, sul sospetto finisce per farlo arenare. La questione che si agitava sull’ulteriore incriminazione di Ciancimino, coeva alla Giunta Orlando, pertanto, qui non era di rilievo giuridico-penale, o anche solo giuridico-amministrativo, mai posto da Falcone; ma di retorica e propaganda politica, invece limpidamente colte e stigmatizzate. E così interloquisce a tono.

²⁷ Anche questa ulteriore critica comprova che la tesi di una mafia politica, olisticamente intesa, è di molto anteriore all’asserito valore esplicativo del Biennio delle Stragi che, come si diceva, dunque non orienta la tesi, ma ne è orientato.

Una netta esemplificazione di quale fosse il tenore critico degli assunti su un “prima” e un “dopo” il I Maxiprocesso, si trae ancora dal citato articolo *“La verità nei cassetti”*, in cui si legge: “Il tanto decantato maxiprocesso che ebbe inizio nel 1986 sembrava fosse il grande momento della rivincita...sembrava si volesse finalmente arrivare alla testa del serpente. Le resistenze più pesanti vennero però proprio dai vertici della magistratura”. Per meglio precisare quali fossero i ridetti “vertici della magistratura”, che, in epoca successiva al Maxiprocesso, cioè al Dicembre 1987, avrebbero opposto queste resistenze, si ricorre ad un duplice criterio. In primo luogo, si afferma che il Consigliere Chinnici (ucciso il 29 Luglio 1983) “...andava annotando le sue disperate riflessioni sulle ostilità dell’ambiente...”; quindi, indicata l’autorevole fonte, si precisava: “... il cumulo dei sospetti nei confronti dei suoi colleghi, anche quelli che sono stati indicati frettolosamente come simboli dell’antimafia e che magari ora siedono su comode poltrone di enti pubblici e ministeri”. Il riferimento ai colleghi “indicati frettolosamente come simboli dell’antimafia” era ovviamente a Falcone che, infatti, rispose nei termini riportati nel testo appena dopo questa Nota; quanto alla comodità delle poltrone, non risultano compiute perizie in proposito: si può supporre per la sopravvenuta superfluità dell’oggetto, dopo la Strage di Capaci.

Quel titolo, com’è noto, era stato anticipato da una famosa invettiva lanciata dal Sindaco Leoluca Orlando, già nel Maggio del 1990, nel corso di una puntata della trasmissione televisiva *Samarcanda*, in cui l’immagine dei “cassetti” era stata clamorosamente formulata. L’articolo, però, non è di Orlando.

“...mi sento di respingere – e se mi consentite- con sdegno, che ci sia stata una differenza di intensità fra prima e dopo la sentenza del maxi processo”.²⁸

Se abbiamo indugiato, sia pur brevemente, su questa fonte, non è per renderle mero omaggio emotivo; ma perchè, in primo luogo, essa fissa proprio i termini epistemici di una ricerca investigativa che si ritiene (e che si afferma recisamente dover essere) incompetente a definire, per di più olisticamente, formule politiche negative, in Sicilia o altrove; perchè, ancora, definisce, all’insegna di una complessità e di un’articolazione maggiori, rispetto a quelle caldegiate polemicamente, i confini del politico-mafioso rispetto al politico; quindi, perchè i termini della tesi di una politica tota mafiosa, che qui si contestano, sono gli stessi che saranno poi riproposti, dando corpo ad un attraversamento dottrinale del Biennio, anche successivamente alle stragi²⁹; e perchè, dunque, consente di escludere che la ritenuta necessità di postulare una politica tota mafiosa, possa rinvenire causa e giustificazione in quella serie di delitti, e nella sua pur rilevante gravità. E’ una causalità fallace.

3. Ricezioni del postulato-politica tota mafiosa, e loro moto espansivo: la premessa interpretante. La sentenza Mannino-Trattativa. La Dottrina Falcone come memoria comparativa: segue

Muovendo da quest’ultimo punto, e al fine di intendere meglio la qualità di questa fallacia, pare opportuno definirne il moto espansivo: dall’investigativoaccusatorio al giudicante. Si consideri che essa si condensa su un aggregato epigrafico: “interessi convergenti”³⁰, “settori del

²⁸ Ibidem, 75.

²⁹ Cfr. Nota 19: considerando le elaborazioni critiche ivi riportate, specialmente il primo “**caposaldo**”, appare manifesta la loro ripresa nell’indagine Sistemi Criminali (v. Richiesta di Archiviazione, nel procedimento penale n. 2566/98 RGNR contro Gelli Licio +13, c.d. “Sistemi Criminali”, del 21 Marzo 2001; e cfr. gli accenni tematici riportati nella successiva Nota 89), e, dunque, il loro attraversamento dottrinale del Biennio delle Stragi.

Per meglio valutare l’ipotesi, qui posta, della continuità della tesi lungo il Biennio, si può qui ricordare che, come ha precisato l’Ufficio del Pubblico Ministero di Palermo, nel Processo-Trattativa cit., “...l’odierno procedimento è frutto dello stralcio dal procedimento penale n. 2566/98 RGNR (c.d. procedimento Sistemi Criminali)”; v. “Memoria a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio”, pag. 4, nel processo penale 11719/12 R.G.N.R., Trattativa Stato-mafia c.d. Principale, di cui quello concluso con la sentenza Gup Mannino cit. è una derivazione).

³⁰ Nella Sentenza Gup Mannino cit., a pag. 54, in calce, alla Nota 18 si legge: “Anche l’uso dell’espressione ‘interessi convergenti’, riferito a settori in affari con la mafia, fu utilizzata da Falcone anche a proposito delle indagini sui c.d. delitti politici”. Tuttavia, il concetto di “interessi convergenti”, nel notorio uso di Falcone, segna una differenza fondamentale: circoscrive a singole figure, e a singole vicende; correlativamente, nega metodologicamente quanto si afferma, secondo l’interpretazione sistemica, ribadita dall’altra e complementare epigrafe, “classe dei collusi”, su cui, poco dopo, ivi.

mondo politico e capitalistico”, “classe dei collusi”³¹, riquilificandolo in chiave criminale. L’uso di espressioni di questa specie è tratto da una sentenza che, per molteplici ragioni, costituisce una sorta di summa delle insuperabili aporie che stringono il postulato della politica tota mafiosa: la citata sentenza Mannino, che lo ha assolto³² nel Processo Trattativa.³³

Non solo non deve stupire che espressioni qui criticate, siano tratte da una sentenza e, per di più, di assoluzione da un’accusa totalmente politicomafiosa per eccellenza; ma, anzi, queste costituiscono ulteriore argomento critico verso la pervasività di quella interpretazione-

³¹ E altre, su cui infra nel testo, specialmente alle pagg. 16 e ss.

³² In primo grado: la Procura ha interposto Appello.

³³ V. Nota 17.

Su questa vicenda, lo studio critico fondamentale rimane quello di G. Fiandaca, *La Trattativa* cit..

Segnatamente, la critica giuridico-penale si sofferma sulla fattispecie di reato prescelta per formulare l’imputazione, “paradigmi di incriminazione per lo meno eccentrici rispetto a quello infine escogitato”, ivi pag. 77; quindi, si estende ai connessi temi del conflitto istituzionale sollevato dalla Presidenza della Repubblica, a proposito di alcune intercettazioni telefoniche che la riguardavano, definendo la specifica vicenda captativa “complessa e controvertibile”, ivi pag. 87; e poi, anche ai corollari problematici dell’estroflessione del sapere processuale sui circuiti mediatici, rivolgendo, ad un ruolo del pubblico ministero “che interloquisca direttamente con l’opinione pubblica, spieghi al popolo le collusioni tra potere politico e poteri criminali, educi i cittadini al rispetto della legalità”, la plastica qualificazione critica di “populismo penale”, ivi, pag. 90; e concludendo con il dolente rilievo che l’azzeramento del “sovraccarico funzionale del processo”, “nella società della giustizia mediatizzata in cui viviamo”, sarebbe “illusorio”: auspicando, tuttavia che “le ragioni del diritto”, oggi tendenzialmente scaduto “a paradigma di giudizio secondario”, “facciano ancora sentire la loro voce”, ivi, pag. 93.

Successivamente, G. Fiandaca è stato pure coautore di *La Mafia non ha vinto*, con S. Lupo, Laterza, Febbraio 2014, dove, si propone una ripresa delle tesi già svolte in precedenza, con ampliamenti e ulteriori chiarimenti e, soprattutto, per mano dello storico Salvatore Lupo, nella prima parte del Saggio, si espone una lettura critica proprio delle prospettazioni storiche implicate in quell’indagine; essenziale, vi è il rilievo, che muove sin dall’epigrafe, per cui deve essere rigettata la pretesa di poter conoscere, sottraendosi al confronto di tesi e di argomenti: fidando esclusivamente sull’intuizione, secondo un paradigma di natura intimistica e lirica, espressamente evocato a partire dal celeberrimo *Io so* di Pier Paolo Pasolini (riferito alle c.d. Stragi di Stato, sulla cui scia nacque la rammentata Controinformazione), e che costituisce anche il titolo di un volume ivi considerato (A. Ingroia, *Io so* intervista a cura di G. lo Bianco e S. Rizza, Chiarelettere, 2012). L’analisi riafferma la necessità di distinguere i soggetti mafia e politica, attraverso uno scandaglio delle vicende più problematiche della c.d. Prima Repubblica, e di un movimento dialettico che esclude una uniforme passività della seconda verso la prima; proprio considerando che l’andamento dei momenti di più cruenta estrinsecazione mafiosa, sempre è connesso alla ideazione di un’azione combattiva da parte delle forze politiche, anche di governo; tuttavia, quanto specificamente agli anni della c.d. Prima Repubblica, l’Autore sembra incline a ritenere che gli interventi politici, pur riconosciuti, siano sempre stati indotti dai delitti mafiosi, e non siano mai stati frutto di autonoma risoluzione culturale e civile. Viceversa, gli anni della c.d. Seconda Repubblica, proprio sul crinale cronologico della c.d. Trattativa, avrebbero visto una più risoluta, per quanto complessa, reazione politica che, sia pure non in via definitiva, permetterebbe di affermare che “La mafia non ha vinto”.

La questione epistemica, e del modulo conoscitivo pre e ultra-giuridico, è implicata dall’intera disamina delle due Opere, ovviamente; sicchè, la discussione avanzata nel testo si pone solo come un tentativo di soffermarvisi in termini più circoscritti e dedicati: anche considerando, come si vedrà, le motivazioni della Sentenza Gup Mannino cit., depositate successivamente (31 Ottobre 2016) alla pubblicazione di questo secondo *Saggio*.

postulato: che pare divenuta senso comune³⁴ nell'accostarsi al tema. Tanto da essere pacificamente impiegata, come di seguito si dirà, pure in una sentenza di assoluzione che, per ogni altro verso, è compiutamente motivata.³⁵

Essendo locuzioni tutt'affatto estrinseche al discorso giuridico-penale e, tratte dal discorso sociologico-comune, quella interpretazione ha implicato la necessità di un duplice, reciproco, adattamento: sia delle categorie giuridico-penali che, concepite a misura dell'individuo, sono state proiettate nella dimensione metaindividuale e teleologicamente molteplice della ricerca storiografica³⁶; sia, e correlativamente, della multiforme materia

³⁴ V. Nota 37.

³⁵ V. Sentenza Gup Mannino cit.: pag. 54, per “classe dei collusi”; pag. 71, per “settori del mondo politico e capitalistico”, e (oltre che alla stessa pag. 54; cfr. Nota 29) per “interessi convergenti”. Ognuna di queste locuzioni, tratta dalla sintesi delle prospettazioni accusatorie, nella sentenza è tuttavia impiegata in una funzione pre-critica: in seno alla quale, non si dubita della loro congruenza descrittiva; in questi termini, fondamentali, sono, perciò, fatte proprie anche dal giudicante.

Con questa delimitazione “epistemologica”, deve essere riconfermato come questa sentenza rimanga comunque documento di attentissima disamina, e a cui si devono decisive acquisizioni di metodo probatorio: suscettive di riverberarsi sull'intero complesso di “cognizione giudiziaria” che, a vario titolo, e da diverse angolazioni prospettiche, ha avuto ad oggetto il Biennio delle Stragi. In particolare, di capitale portata (specialmente considerando la questione epistemica che, in una sua non infrequente riduzione empirica, si traduce in sovrapposizione di “punti di vista”), è un duplice rilievo, formulato espressamente a proposito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca: ma che si auspica possa assumere valore generale, alla luce dei principi metodologici illustrati da Falcone, sulla specifica materia di queste delicate prove dichiarative, anche nel Verbale CSM cit., e su cui, qui, alle pagg. 12, 13 e 14.

Il primo rilievo è quello per cui “nel corso del tempo”, quelle dichiarazioni collaborative, hanno “subito diverse modulazioni e mutamenti sostanziali, fino ad approdare alla forma di analisi congetturali di ampio respiro”: tali da indurre a ritenere che chi le rendeva, intendesse ritagliarsi “una sorta di veste di opinionista” (ivi, pag. 167); il secondo, è che tale carattere congetturale ed opinionistico della fonte aumentava, a misura che il tempo in cui si manifestava si allontana da quello dei fatti: conosciuti o vissuti in ragione del ruolo che essa “rivestiva effettivamente all'interno di Cosa Nostra nella stagione di cui si discute”, correlativamente attingendo, viceversa, “dalle suggestioni e dagli altri fattori inquinanti che sarebbero sopravvenuti successivamente” (ibidem). Per “suggestioni”, e “fattori inquinanti”, si precisa intendersi la “...tendenza di Brusca ad arricchire le sue dichiarazioni di connessioni tra fatti da lui conosciuti e fatti appresi dai processi e dai mezzi di informazione e a fornire interpretazioni ad ampio raggio”; ivi pag. 219 (dove pure si fa rilevare, che “il primo a notarlo è lo stesso dott. Chelazzi”, sulla cui perspicuità “epistemica”, nel valutare condotte e canoni di comportamento di specie mafiosa, v. anche Nota 85), che determina, in fine, “l'innegabile ed ingiustificata progressione delle accuse” (v. ivi, pag. 252). Quanto all'altra principale fonte di prova, le “caotiche dichiarazioni” (così, ivi, pag. 65, e diffusamente passim) del coimputato Massimo Ciancimino (fonte di prova tuttavia unica per più di un profilo, non solo giuridicoprocedurale), se ne riassume la portata in termini di “**avventura processuale**” (v. ivi, pag. 504).

Tanto più significative, pertanto, ci paiono le ricezioni epistemiche di natura pre e ultra-giuridica, criticamente segnalate, e che pure si rinvergono in questa sentenza.

³⁶ Le immensità teoretiche implicate dalla teleologia del corso storico non sfuggono alla considerazione di questi brevi contrappunti, su cui, ciascuna con i propri noti e distinti caratteri, si ritiene rimangano letture sufficienti ad ogni allertamento: Jacob Burckhardt, “Riflessioni sulla storia universale”, Bur, 1966, tit. orig. *Weltgeschichtliche Betrachtungen* (“Rinunziamo, inoltre, a tutto ciò che è sistematico; non pretendiamo avere ‘idee storico-universalistiche’, ma ci contentiamo invece di constatazioni e offriamo materia storica vista in sezioni trasversali,

storiografica, e del suo metodo che, recettore di sfumature e di stratificanti qualificazioni, è stato costretto al calco monolitico dell'individuale teleologia sanzionatoria³⁷.

L'accesso alla sede penale risulta così filtrato da una premessa interpretante: che, in questo, come in tutti i casi di imputazioni fondate sulla valorizzazione criminosa di un contesto storico-politico, trasfigura i fatti: i quali, semplicemente, sono quel contesto: colloqui, valutazioni, scelte politiche e amministrative, azioni e lotte di partito, pensieri, ambizioni, e così via. E che però, proprio in ragione di quella premessa, vengono considerati solo come un vuoto, o un semivuoto, se riguardati secondo il senso comune³⁸: e da ricolmare invece di senso autenticante: il senso giuridico-penale. Ma l'insidia metodologica e conoscitiva dei processi politici³⁹ a sfondo storico, non risiede tanto, o soltanto, nell'introduzione di categorie proprie del discorso pubblico-politico nella sede giudiziaria; ma nella affermazione di usarne in modo avveduto: nettamente distinguendo il ruolo assegnato alle categorie extragiudiziarie, fatte mutuare al processo penale: asseritamente solo introduttivo o, al più, definitorio di un contesto. Di qui la fallacia espansa. Perché è proposizione che, considerata nell'ottica effettuale⁴⁰, finisce

nel maggior numero di direzioni possibili: e anzitutto, non offriamo alcuna filosofia della storia", ivi, pag. 16); e Karl Löwith, *Significato e fine della storia*, Il Saggiatore, 2010, tit. orig. *Meaning in History* ("Ricerare seriamente il senso ultimo della storia supera ogni possibilità conoscitiva e ci mozza il respiro; ci precipita in un vuoto che soltanto la speranza e la fede sono in grado di colmare", ivi, pag. 24); tuttavia, il concetto è qui assunto confidando nella condivisione di una sua accezione piana e semplice.

³⁷ V. Nota 2; e, Nota 3, per la forza espansiva della premessa interpretante: dalla dimensione investigativa a quella processuale e, da questa, a quella extraprocessuale; v., per quest'ultimo aspetto, anche pagg. 5 e 6.

³⁸ Non sfugge nemmeno che "senso comune" sia categoria epistemica di infinite complessità, e mai satura di controversie: implicando, in fondo, ogni altra questione sulla ineludibile selettività dell'azione intellettuale, o intellesione (la *Nòesis* aristotelica); tuttavia, come per l'universo della "teleologia storica" di cui alla precedente Nota, anche per questo del "senso comune", si confida in un transitorio accreditamento conoscitivo, piano e semplice, della presente analisi.

³⁹ Su tale qualificazione, v. G. Fiandaca in *Trattativa* cit. alla Nota 2; oltre che il titolo stesso del Saggio, ivi, a pag. 92 si legge: "Si prospetta dunque una sorta di processo alla politica governativa di allora, prima ancora che a singoli esponenti politico- istituzionali sospettabili di comportamenti penalmente rilevanti".

⁴⁰ Una scelta di metodo, che è anche una sferzante esortazione allo studioso, specialmente nella prospettiva di una storiografia giuridica, a porre in primo piano il criterio della "effettività (l'applicazione reale del diritto)", viene da Italo Mereu, ne *Storia dell'intolleranza in Europa*, Bompiani, 1979, pag. 11; nell'analisi del diritto colto nel suo svolgimento storico, avverte, il rischio è quello di "...uno svolgimento storico illusorio: da un lato il diritto 'scientifico' che ruota tutto sui postulati filosofici o 'scientifici' e si svolge nei trattati, nei saggi, nei progetti di legge, nei congressi, nelle discussioni, nei dibattiti, nelle relazioni, nelle memorie, negli interventi, e nei discorsi fatti da politici, filosofi, giuristi, giudici (con gli storici che ne fanno i referendari e i cronisti): e dall'altro abbiamo il diritto penale com'è, e del quale non si parla perché tanto è da superare. In questo modo si è alienato il diritto dalla storia, senza dover giustificare tale alienazione".

Sulla costante necessità, nelle cose giuridiche, di privilegiare lo sguardo sul diritto "così com'è", analogamente, v. anche Calamandrei, *Op. e Luogo* cit. alla Nota 3.

col falsificare: una volta introdotto nell'agire conoscitivo di un'Istituzione repressiva, quell'aggregato epigrafico, diventa epistemicamente connotativo e, di fatto, irrevocabile.

Si può qui tornare per un attimo ancora a Falcone. Il quale ne fa, non per nulla, prima una questione di metodo e poi, inevitabilmente, etica. Quanto al metodo, le fonti di conoscenza ritenute indispensabili, soprattutto nella ricerca di aree di contiguità (tuttavia sempre concernenti ipotesi determinate, e mai poste per "classi" o per "settori") sono quelle dichiarative, provenienti dall'interno delle associazioni criminali: si tratta di quelli che sono definiti collaboratori di giustizia⁴¹, nel loro nomen legale; delatori, in quello comune; purgati o pentiti, in quello storico-giuridico. L'analisi di quel giudice è raffinata e consapevole: non si limita a cogliere un'insidia di natura formulare, ma, memore del triplice significato di questa fonte dichiarativa, la considera, per così dire, in termini antropologici: "Quando un pentito mafioso decide di parlare...dirà quello che ritiene di dover dire";⁴² "...abbiamo di fronte personaggi saldissimamente strutturati, che riferiscono ciò che fanno sulla base di un loro preciso disegno"⁴³; "il problema ...è riuscire a capire qual è il loro disegno, per...poterlo portare verso lo Stato. Una cosa molto difficile e, soprattutto, una cosa che, pentito per pentito, ha una sua origine, una sua evoluzione, e un suo modo di essere"⁴⁴. Conclamata la perigliosità del metodo e l'ambiguità di tali fonti, segue il paradigma etico: "A me sembra profondamente immorale che si possano avviare delle imputazioni e contestare delle cose nella assoluta aleatorietà del risultato giudiziario"⁴⁵. Evidente che, se non ci fosse stato il concreto rischio di abusi, una simile stentorea precisazione non avrebbe avuto giustificazione alcuna. Come evidente è la fermissima censura delle matrici culturali che fomentano quella immoralità: "La cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, la cultura del sospetto è l'anticamera di

Tanto considerato sulla "effettività", suscita particolare ammirazione la candida agnizione inquisitoria di C. Ginzburg, *Ne Il giudice e lo storico. Considerazioni a margine del processo Sofri*, Einaudi; comincia la scrittura all'insegna dell'incredulità: nel riconoscere ciò che riteneva proprio di un passato ormai fissato, invece vigorosamente aleggiante sulla sua vita (e di Sofri); perchè è un candore che illumina lo iato epistemico che quasi sempre si annida fra le "cose di giustizia", e che alimenta, anche in chi è munito di conoscenze, le più profonde e raffinate, equivoci e fraintendimenti sul "tempo presente" (scrive nel 1991): sulla sua "vissutezza" (da *Erlebniisse*, qui genericamente riferita ad un corpo sociale e politico storicamente determinato: l'Italia repubblicana e il suo continuum inquisitorio).

⁴¹ Nome che, con garbo ironicamente incisivo, G. Vitiello definisce "anodino...che dà quasi nel sindacale"; in G. Vitiello, *Non giudicate, Conversazioni con i veterani del garantismo*, Liberlibri, 2012, pag. 21.

⁴² Verbale CSM cit., pag. 69.

⁴³ Ivi, pag. 70.

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ Ivi, pag. 61.

Komeinismo”⁴⁶: e, con la “cultura del sospetto”, talune connesure si precisano: e metodi variamente smascheranti, apparentemente remoti l’uno all’altro nel tempo e nello spazio repubblicano italiano, paiono invece accomunati da un’unica, schietta riprovazione⁴⁷. La galassia della Controinformazione movimentista semina: un insopito genius loci riprende e, lungamente memore, riadatta: i secoli si riannodano. L’Eterna Inquisizione Italiana⁴⁸.

Tale perentorietà metodologica tenta di prevenire, in particolare, un rischio di tipo compensativo: se il bersaglio è lontano e la distanza non si deve ridurre, si può essere indotti ad espanderlo, e così a considerare come andato a segno ciò che, definita la sagoma secondo più rigorosi criteri, ne sarebbe caduto fuori. In una ricerca non sorvegliata da strumenti di analisi così raffinati, un loop epistemico segue ad un’indomata acribia ricostruttiva. La “assoluta aleatorietà del risultato giudiziario”, cioè, può diventare la norma, non l’eccezione⁴⁹: una volta che quelle fonti risultino le uniche esaminate (e non potrebbe essere diversamente); e tanto più se, loro tramite, si pensa di ridurre, alla necessaria prensilità giuridico-concettuale, la latitudine

⁴⁶ Ivi, pag. 104.

⁴⁷ Cfr. Nota 15.

⁴⁸ I. Mereu, in *Storia dell’Intolleranza cit.*, pag. 12, definisce il sospetto “...una costante del diritto penale dell’Europa continentale, dal Medioevo ad oggi.”

Cfr. Mirjjan R. Damaska che, entro un’originale rilettura delle stratificazioni storiche del giusto processo, le cui prime elaborazioni (citatio-defensio; sebbene, con più riuscita efficacia, per gli appartenenti alle classi superiori) sono attribuite all’opera dei giuristi continentali (e solo dopo acquisite dall’Inghilterra, cui si conferma però il fondamentale merito di avere preservato le istanze di partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia, affacciate a partire dal XIII Secolo), svolge osservazioni che paiono richiamare, pur in un diverso contesto ricostruttivo, quello stesso continuum inquisitorio indicato da Mereu: per un verso, si rileva, il processo inquisitorio storico, che “merita di essere aspramente criticato per molte ragioni”, tuttavia, “non era privo di significative garanzie difensive”; e, per altro verso, e soprattutto, si precisa che quelle “garanzie difensive” sono un’acquisizione difficile, e sempre precaria: giacchè “...la tentazione di abbandonarle o di svuotarle di contenuto può riscontrarsi anche al giorno d’oggi”, “Laddove una volta la grande paura causata dalla stregoneria ha indotto questa tentazione, lo stesso accade oggi rispetto alla minaccia del terrorismo.” E, dall’Antiterrorismo all’Antimafia, com’è noto, oggi l’assimilazione è ormai anche normativamente stabilita. V. Mirjjan R. Damaska, *La ricerca del giusto processo nell’età dell’Inquisizione*, in *Criminalia 2012 (Volume Unico) cit.*, pag. 27; per le superiori citazioni, v. *ivi*, pag. 65.

Con specifico riferimento alla situazione italiana, G. Vitiello, in *Non giudicate cit.*, pagg. 36 e 37, richiamando l’Avv. Mauro Mellini, osserva “come mafia e terrorismo siano state il punto di svolta dell’esondazione giudiziaria, la consacrazione definitiva e forse irreversibile di quella che chiama ‘giustizia deviata’, una giustizia scappata fuori dal suo recinto e dedita al pascolo abusivo in terreni che non le spetterebbero, in primo luogo la politica”.

⁴⁹ Non si può, infatti, trascurare, in una valutazione complessiva della qualità predittiva di quelle convinte osservazioni di metodo, il numero delle assoluzioni che si sono registrate nei vari processi c.d. politicomafiosi avviati dal 1993 in poi. Nè il tormentatissimo svolgimento processuale che ha qualificato tutti, nessuno escluso, i processi della stessa specie conclusi con sentenza di condanna: sempre incisi da una o più assoluzioni nel merito, e così conclusi dopo un’estenuazione probatoria che indica, da sola, l’ineliminabile perdurare di quel rischio metodologico-morale.

espressivamente sublimante di “interessi convergenti”, “classe dei collusi”, “settori del mondo politico e capitalistico”⁵⁰. A fronte di questo rischio, quella sintesi critica, che accomuna aleatorietà del metodo e immoralità dei suoi effetti, viene elevata al più alto grado: proprio quello riguardante la pretesa politica tota mafiosa. Dopo aver ricordato che “se ne parla sin dalla Relazione Sonnino-Franchetti del 1875, di questi rapporti tra mafia e politica...”⁵¹, offre un rilievo, apparentemente comune alla lettura totalizzante, ma che invece la contesta radicalmente; è vero che “questa specificità del fenomeno mafioso”⁵² lo dimostra “non... frutto del sottosviluppo del Mezzogiorno d’Italia”, ma come soggetto “capace di trasformarsi, e seguire tutto lo sviluppo della società siciliana, e non solo siciliana”⁵³.

E parrebbero allora allertate proprio le potenzialità epistemiche espansive, finora accennate: e segnatamente quelle evocanti “settori del mondo politico e capitalistico”⁵⁴, ma subito dopo c’è lo scarto, l’opposizione: “Comunque sia chiaro: io non faccio parte di quella categoria di persone che sostengono che la mafia è un fatto economico e sociale”⁵⁵, “...certi fenomeni...sono di squisita pertinenza dell’area criminale, a meno che non si voglia sostenere che, se gli omicidi raggiungono il livello delle centinaia, non sono più un fatto penale, ma un fatto sociologico; sono anche un fatto sociologico, ma sono soprattutto, e prima di tutto, un fatto penale”⁵⁶. Dove è evidente, e ancor più vividamente, per l’immediatezza del discorso orale, la fissazione di un criterio fondamentale. Il “fatto sociologico” pare proprio rimandare a quella dismisura epistemica, poco prima già stigmatizzata negando “che la mafia è un fatto economico

⁵⁰ L’esclusività della fonte dichiarativa, della specie “collaborativa”, nelle qualificazioni investigative e processuali della politica tota mafiosa, è ulteriormente dimostrata dalla considerazione che fonti di genere diverso, come quelle documentali o semplicemente testimoniali (riguardanti, ad es. appalti pubblici) da sole molto difficilmente consentirebbero quella qualificazione. O perchè semmai utili a sostenere accuse limitate a specifiche condotte politico-mafiose; o perchè, se intese a valorizzare una “mafiosità d’ambiente”, da sole, spesso, finiscono col mettere capo a giudizi assolutori. Così, nel caso di Mannino, il Tribunale di Palermo, lo assolse nel precedente processo in cui era stato imputato di concorso in associazione di tipo mafioso perchè, pur ritenendo esistenti condotte di tipo clientelare, “o anche corruttivo” (a partire dall’analisi di corposa documentazione amministrativa: ma, sul valore ultimo delle locuzioni ‘clientelare’ e ‘corruttivo’, v. quanto osservato alla Nota 68), non ritenne adeguati questi elementi a provare il consolidamento dell’associazione criminale e, quindi, il suo concorso in essa. V. Tribunale di Palermo, sentenza del 5 Luglio 2001 (poi divenuta definitiva nel 2010; ma, sul complesso svolgimento di questo processo, v. meglio, la Nota 78).

⁵¹ Ivi, pag. 80.

⁵² Ibidem.

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ V. Supra.

⁵⁵ Ivi pag. 81.

⁵⁶ Ibidem.

e sociale”; nè si potrebbe invocare un valore sinonimico fra il “sociologico” di questa analisi, e la totalità mafiosa di certe altre successive; perchè qui l’autorevole interprete non ignora “...questi rapporti fra mafia e politica”, peraltro iscrivendoli in un arco storico che abbraccia quasi l’intera vicenda nazionale unitaria. Ma li definisce come di “squisita pertinenza dell’area penale”, essendo “...prima di tutto un fatto penale”. La demarcazione ha dunque luogo lungo tre momenti logici: si deve distinguere, a) fra “rapporti fra mafia e politica”, determinati, e b) “fatto sociologico” o “fatto economico e sociale”, indeterminabile: c) il criterio distintivo, la pertinenza penale. Questa demarcazione tenta di tenere a freno ogni spinta a fare astrazione di quello che è, e rimane, l’essenza del fenomeno: “...a meno che non si voglia sostenere che, se gli omicidi raggiungono il livello delle centinaia, non sono più un fatto penale, ma un fatto sociologico; sono anche un fatto sociologico; ma sono soprattutto, e prima di tutto, un fatto penale”. La separazione⁵⁷ dalle tesi, che invece poi verranno sostenute, secondo cui il fatto omicidiario o di strage, tanto più è grave, quanto più dovrebbe svelare causali non di “squisita pertinenza” criminale, ma ulteriore e indefinita, o sociologica, non potrebbe essere più incisivamente delineata.⁵⁸

4. Ricezioni del postulato: un’ipotesi di consolidamento. La Sentenza Mannino-Trattativa (segue)

Abbiamo definito, sia pur sommariamente, il moto espansivo del postulato politica tota mafiosa, dall’epistemologia investigativo-accusatoria a quella giudicante, osservando il suo attraversamento dottrinale del Biennio delle stragi. Si tenterà ora di precisare, rilevato l’approdo, un’ipotesi di consolidamento.

⁵⁷ Cfr. quanto osservato alla Nota 17, in fine.

⁵⁸ Può qui forse sommariamente osservarsi che la “confusione delle lingue” si apprezza ancor meglio dal punto di vista dello storico, che si accinge all’interpretazione di un atto giudiziario penale.

Bisognerebbe sempre considerare che l’unico accertamento di ‘fatti materiali’ che ‘fa stato’ è quello di una sentenza definitiva. I singoli atti confluiti o formati in giudizio, non hanno valore accertativo in sè; ma solo in quanto parte di quel ‘tutto’ che è la sentenza. Lo ‘scopo’ per cui è dato il potere di assumere o formare un atto in giudizio è quello dell’accertamento, e la condanna o l’assoluzione sono solo qualificazioni formali di uno degli effetti necessari dell’accertamento (positivo o negativo) del fatto; se l’atto è servito allo scopo, vi concorre, altrimenti, no (sulle qualificazioni formali cui mette capo l’accertamento giudiziale, v. Nota 62).

Dopo averla colta in fase di avvicinamento, potrà quindi essere utile tornare su quella che, dagli stessi Autori istituzionali che l'hanno proposta⁵⁹, potrebbe essere considerata la vicenda che compendia la tesi della politica tota mafiosa, come causalmente connessa alle stragi: la c.d. trattativa Stato-mafia, nei termini in cui è stata esaminata nella ridetta Sentenza-Mannino, l'unica⁶⁰ fin qui pronunciata.

Di grande interesse, come si prima si era notato, per valutare l'insidiosità del "sociologico", su quanto è "di squisita pertinenza penale", la qualità giuridicamente assolutoria della sentenza. Giacchè la segnalata irrevocabilità effettuale della fallacia epistemica si traduce in una delimitazione di un "Far politica in Sicilia"⁶¹, che finisce comunque stigmatizzato: secondo moduli di schietta matrice inquisitoria⁶² (qui solo evocabili nominativamente) che, al solo contatto con un'autorità sapienziale riconoscono un potere qualificatorio generale. Potere che, dunque, ancor più nettamente si staglia in un contesto valutativo che, pur se concretatosi in un'assoluzione con formula in factum concepta⁶³, non può che mettere capo, comunque, ad una discolpa sempre e solo parziale.

⁵⁹ Nella requisitoria, l'Ufficio del Pubblico Ministero ha così compendiato la sua prospettiva di analisi: "Questo processo ha per oggetto una parte importante della storia dei rapporti fra lo Stato e la mafia tra gli anni ottanta e gli anni novanta"; v. Sent Gup Mannino cit., pag. 377.

⁶⁰ Per quanto non definitiva, stante l'Appello interposto dalla Procura della Repubblica.

⁶¹ La frase costituisce il titolo di un Volume collettaneo, nel quale sono presi in esame, in una chiave di ricerca politologica, i temi della democrazia politica in Sicilia, dei modi di formazione del consenso e della sua mobilitazione, della rappresentanza, e della competizione elettorale, con l'auspicio scientifico di "discernere l'evidenza storica ed empirica dal luogo comune"; vi si sviluppano analisi complessivamente critiche verso l'esperienza politica siciliana nel dopoguerra; tuttavia, non manca la censura verso "...teorie, che fioriscono di quando in quando nel vivo della lotta politica, circa uno scellerato complotto politico-mafioso che unirebbe tutte le trame oscure dell'ultimo mezzo secolo"; Far politica in Sicilia, deferenza, consenso e protesta, Massimo Morisi (a cura di), Feltrinelli, Aprile 1993, ivi, pag. 138.

⁶² Ancora G. Fiandaca, in La Trattativa cit., pag.73, osserva, sulla "cornice investigativa" della c.d. Trattativa Stato-mafia, che si tratta di una "Inquisitio Generalis" (il riferimento è all'indagine c.d. Sistemi criminali cit., confluita in questo processo nei termini di cui alla Nota 28, e meglio precisata alle Note 88 e 89). Lo stesso Autore, più diffusamente sul tema anche in La Mafia non ha vinto cit., pagg. 85 e ss

⁶³ Nell'Ordinamento giuridico italiano, le assoluzioni possono aver luogo secondo quattro specie di giudizi tipizzati, o "formule": "perchè il fatto non sussiste", "perchè l'imputato non lo ha commesso", "perchè il fatto non costituisce reato", "perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato". Per quanto qui interessa, le prime due danno conto della inesistenza del fatto storico o, rispettivamente, della radicale estraneità di esso all'imputato; le terza e la quarta, registrano una carenza di indispensabili elementi, di ordine psicologico o materiale, per la compiuta e perfetta qualificazione penale del fatto storico. Le formule del primo tipo, si definiscono "in factum conceptae", quelle del secondo tipo, "in ius conceptae".

Il tema della permanenza di un residuo stigmatizzante, su cui, meglio, infra nel testo, va tenuto distinto da quello probatorio, concernente la sufficienza o la insufficienza della prova di colpevolezza: che riguarda la quantità di conoscenza, e non la sua specie, l'unica qui messa criticamente in rilievo.

La vicenda politica dell'imputato, infatti, ora vi è qualificata attraverso ulteriori espressioni del discorso comune, come "palinsesto delle tipiche relazioni equivoche del politico con ambienti mafiosi"⁶⁴; ora attraverso un "al di là dei profili giuridici"⁶⁵, che confermerebbero "le collusioni del politico con ambienti mafiosi".

E' il modulo della premessa interpretante prima enunciato in linea generale⁶⁶. "Tipiche relazioni equivoche" e "ambienti mafiosi", infatti, volendo cogliere e qualificare fatti, finiscono però con il costituire proprio il veleno dell'argomento: giacché, le une e gli altri, o vengono assunti come fatti notori: vale a dire, fatti che, secondo Codice, non hanno necessità di essere dimostrati, essendo di comune e pacifica conoscenza; come, ad es., che in una certa città esiste uno stadio o un teatro con un certo nome.

Oppure, "al di là dei profili giuridici"⁶⁷, sono considerati come residuo fenomenico stigmatizzante di un accertamento giuridico-penale negativo: residuo che pur si sosterebbe, apparentemente, su una puntuale dimostrazione di fatto (incontri, colloqui, atti amministrativi)⁶⁸, ma che, in realtà, nell'accertata carenza di profili penalistici concernenti tali momenti specifici, finisce con l'alimentarsi, in termini esplicativi, inevitabilmente di ciò che si sa, intorno a ciò che accade, in certi ambienti: e, dunque, si torna al notorio.

In questa seconda sentenza di assoluzione vengono riportati gli episodi ritenuti conducenti in proposito. Rimandando all'apposita Nota⁶⁹ per un loro sinossi, sembra, sia pur

⁶⁴ Ivi, pag. 79.

⁶⁵ Ivi, pag. 84.

⁶⁶ V. Supra pag. 11.

⁶⁷ Per una singolare coincidenza, questa espressione ne richiama un'altra, quasi coincidente: "Al di là delle prove acquisite", che è il titolo della Introduzione al libro-intervista del dott. Antonio Ingroia, Io so, scritto con i giornalisti G. Lo Bianco e S. Rizza, Chiarelettere, 2012, autori dell'indicata Introduzione; v. ivi, pag. 15.

⁶⁸ V. Ibidem. Si può qui forse cogliere meglio che altrove, la capacità espansiva dell' "Epistemologia di una Procura della Repubblica". Sulla capacità stigmatizzante di tale andamento accusatorio, Fiandaca, in La Trattativa, cit. pag. 78, osserva: "In aggiunta, non è forse superfluo tornare ad evidenziare l'effetto simbolico di forte etichettamento censorio di un'accusa che consente di accomunare, quali complici di uno stesso reato, da un lato grandi boss mafiosi e dall'altro soggetti appartenenti al mondo della politica e delle istituzioni".

⁶⁹ Quale compendio del "palinsesto delle tipiche relazioni equivoche", la sentenza in esame, dalle pagg. 81 fino a 84, ne riporta una sintesi: compiuta a partire dal precedente Processo per associazione di tipo mafioso, parimenti concluso con assoluzione. Sia pure in termini essenziali, i fatti e gli elementi di giudizio considerati sono qui riproposti, e brevemente criticati.

Si tratta di "un patto elettorale politico-mafioso risalente al 1980-1981 stretto...con il medico Gioacchino Pennino, uomo d'onore...e Antonio Vella, esponente della cosca agrigentina..."; tuttavia, "pur non conoscendosi il contenuto dell'accordo elettorale", e dandosi atto che il Tribunale, nel precedente processo già celebrato per l'imputazione di "associazione per delinquere di tipo mafioso", per questa ragione aveva escluso la "connotazione mafiosa" dell'accordo, questa sentenza ritiene, con quello stesso Tribunale, di poterne assumere, sotto altro profilo, un carattere comunque penalmente illecito, però, come meglio precisato oltre in questa Nota, rimasto solo

annunciato (si valorizza la circostanza che Mannino, per entrare in contatto con Pennino, pur noto uomo politico, si sarebbe rivolto, in funzione intermediaria, a Vella: con ciò tradendo le sue intenzioni delittuoso-associative; il rilievo non pare oltrepassare la soglia di una suggestione valutativa: che sovrappone stratificazioni di senso accumulatesi negli anni, a condotte che non potevano averle quando furono tenute. Che Mannino sapesse della “mafiosità” di Vella è posta come ipotesi -“Se Il Vella era mafioso, e se il Mannino sapeva...”-, sciolta in certezza sulla base di un’altra valutazione: cioè, il ritenere “risibili”, ma senza illustrare meglio questo carattere, le spiegazioni offerte da Mannino sulla sua consapevolezza, e sui suoi rapporti con medesimo); qui il giudicante non sembra avvedersi dell’incongruenza per cui, essendo ignorato il contenuto dell’accordo, come quella mafiosa, così avrebbe dovuto essere esclusa ogni altra connotazione delittuosa: e ritenere allora come ammissibile un rapporto, al più, di tipo clientelare (la cui radicale censura, a sua volta, rischia di risultare liminare alla censura della ricerca stessa del consenso, essenza dei regimi democratici: assecondando regole di giudizio che fanno astrazione dello specifico modo e grado di sviluppo sociale ed economico di un territorio, storicamente assunto; e diverso per ciascuno).

Vengono quindi rammentati: l’assunzione “perorata” di una persona, Antonino Mortillaro, di cui tuttavia si era ammesso, già in sede cautelare, o che “non fosse mafioso, o che il Mannino non lo conoscesse” (v. Cass. SS UU Penali, 27 Settembre 1995, pag. 12): sia pure ritenendo irrilevante la circostanza, a di fini di discolta, perchè questo nominativo gli sarebbe stato segnalato dal citato Pennino, al tempo noto collega di partito, nel contesto di quell’accordo politico-mafioso di cui pure, però, si ignora il contenuto.

Ancora: una “politica spartitoria di indirizzo programma e gestione dei finanziamenti, statali e regionali”, che si ritiene compendiata da “un modello totalizzante di accordi fra politici e imprenditori” e da una specifica vicenda riguardante una società, la SITAS, che gestiva un albergo. Quanto al modello generale, dall’assoluzione si è fatta residuare una indicazione non meglio specificata di “tangenti”, su cui, anche a voler accantonare ogni altro rilievo in punto di precisione, si può senza meno osservare che sarebbe stata circostanza semmai utile a porre, e ad affrontare, il ben noto tema del finanziamento dell’attività politica in regime di competizione elettorale; e forse a cogliere le specifiche, squilibrate, conseguenze valutative che, rispetto a diversi contesti economici e geografici, una stessa condotta può vedersi assegnare; e, ancora più in generale, rammemorare il visto ammonimento del giudice Falcone a prevenire “guerre sante”: cioè a distanziarsi da un’ottica protesa a ricevere (in termini culturali, piuttosto passivamente) canoni tratlatizi, e distolti da ogni concreta complessità del fenomeno osservato. Quanto alla vicenda della società SITAS, si era accertata “una forte ingerenza...nella scelta dei mediatori, notai e del legale...ma questo comportamento veniva letto in chiave politico-clientelare e corruttiva”; si può notare che l’ultima qualificazione, “corruttiva”, sarebbe l’unico profilo di illecito in astratto emerso. Ma, a ben vedere, come sopra già si notava, non è nemmeno questo: dal momento che il Tribunale, se veramente avesse ritenuto di trarre da queste condotte, se non un profilo di concorso in associazione di tipo mafioso, almeno una o più corruzioni, avrebbe potuto affermarlo in sentenza; o almeno, ove avesse temuto di incorrere in un difetto di correlazione tra accusa ed eventuale condanna (imposta dal Codice, a pena di nullità della sentenza), avrebbe almeno potuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, per la valutazioni di spettanza; e invece, non ha fatto nè l’una nè l’altra cosa. Sicchè, la coda sul “comportamento...o in chiave corruttiva”, aggiunta a “politico-clientelare”, pacificamente lecita, pare tradire proprio un’inerzia stigmatizzante del tipo di quelle esposta nel testo. Inoltre, si ricorda un’altra perorazione: questa volta, in favore di tale Lorenzo Rossano, tramite il predetto Vita, perchè quello ottenesse un subappalto in relazione ai lavori pubblici affidati al Consorzio Val Belice Carboj; ma la conclusione era stata che “il potere di interferenza di Mannino sarebbe stato minimo”, sul terreno c.d. politico-mafioso: persistendo tuttavia, anche in questo caso, una percezione di versamenti “in un’ottica meramente corruttiva”; ma, del pari in questo caso, si possono reiterare le considerazioni testè espresse, in merito all’assenza di seguito processuale di tali ipotesi: valevoli però a sostenere un residuo stigma.

Un’ulteriore insieme di elementi, persino più vaghi, è richiamato a proposito della “attrazione nella corrente manniniana del gruppo palermitano facente capo a Vito Ciancimino”; tuttavia, “il transito dei ciancimianiani nella corrente manniniana” era ritenuto “di natura esclusivamente correntizia”: cioè riconducibile a scelte per aree di partito, e non per singole persone, tanto che vi si rilevava la militanza anche “di personaggi esenti da sospetti di contiguità” (e già solo questo lessico, dove l’essenzone riguarderebbe “il sospetto” da “contiguità”, dovrebbe valere, da solo, a schiarire l’incidenza della commistione epistemica a fini comunque stigmatizzanti). Nondimeno, si erano esaminati i rapporti con due persone, il notaio Pietro Ferraro e il politico Vincenzo Inzerillo;

sommariamente, di poter affermare si tratti di rapporti di reale ed esclusiva gestione politica; che, semmai, denotano e confermano, anche in questo provvedimento penale, un'interpretazione astratta e impossibile della consueta auscultazione della vita sociale, ad opera di un uomo politico che deve suscitare consenso, promuovere attività economiche e governare interessi in una situazione in cui il *tertium comparationis* non dovrebbe essere l'inerzia, ma la graduata complessità: cioè la fissazione di una linea accettabile, tenuto conto delle effettive condizioni sociali ed economiche di un'area, a cui dovrebbe comunque essere consentito un reale, e perciò, anche variamente accidentato⁷⁰, sviluppo. Dovrebbe contare anche la somma storica, non solo la monadistica valutazione degli addendi⁷¹.

Ora, si consideri che, proprio al fine di descrivere le ridette “relazioni equivoche” con “ambienti mafiosi”, nella sentenza viene richiamata l'ordinanza cautelare già emessa nel processo per concorso in associazione mafiosa⁷², valorizzata attraverso la notazione che la remissione in libertà ebbe luogo per scadenza dei suoi termini; seppure poi, anche in quel processo, l'imputato sarebbe stato assolto. E però, esattamente questo “richiamo” risulta particolarmente sintomatico della tensione, internamente contraddittoria, tra lo storico che, non

per il primo si era concluso, di nuovo, che, “al di là del sostegno elettorale e di contatti di tipo clientelare”, non erano emerse condotte sul terreno mafioso dello stesso notaio, riferibili a Mannino; e, per il secondo, si riconosceva “la dubbia consapevolezza, da parte di Mannino, della sua caratura mafiosa, atteso che anche altri qualificati esponenti democristiani, come gli on. Orlando e Mattarella, avevano escluso ogni sospetto di collusione mafiosa”.

Infine, si espongono gli attentati portati alla sua segreteria politica di Sciacca, “una serie di atti intimidatori”, nonché “un progetto di ammazzare Mannino”; ma tutti questi episodi, o questi elementi ideativi, si assumeva confermassero “una oscura dimensione illecita, costituita dal clientelismo e dalle corruzioni riferibili al mondo dell'impresaria”; che abbiamo prima esaminato. Ma sugli assunti interpretativi, specificamente proposti a proposito delle intimidazioni e del piano omicidiario, e precipitato di quei frammischiamenti epistemici, meglio, infra, nel testo.

⁷⁰ In generale, sulla necessità che il Diritto sia animato da un'intelligenza di pronta duttilità, e capace anche di sfumata misura, J. Ellul offre illuminanti osservazioni: “Le droit est indispensable pour la vie de la société, mais le refuge **absolu** dans le droit est mortel par la négation de la chaleur, de la souplesse, de la fluctuation des relations humaines, qui sont indispensables pur qu'un corps social puisse **vivre** (et non pas seulement **fonctionner**)... Il faut bien prendre conscience que dès ce moment le droit n'est plus destiné à établir la justice, mais à affirmer la victoire de l'un sur l'autre. En refusant la souplesse des relations humaines qui pouvait se traduire par l'équité, on a organisé un mécanisme de relations juridiques qui n'aboutit en rien à la justice»; J. Ellul, *Recherches sur le Droit e l'Évangile*, citato in Paolo Prodi, *Una storia della giustizia*, Il Mulino, 2015, pag. 10, Nota 3.

⁷¹ Echeggiando, magari, anche i noti ammonimenti del liberale Benedetto Croce sull'onestà della politica: “il vero politico onesto è il politico capace”. Ma, forse, liberale è ritenuta parola troppo complicata.

Per una breve precisazione del concetto, e per un succinto riferimento pure al tema generale della penetrazione del giudizio penale in quello storico, ci sia permesso di rinviare anche a Fabio Cammalleri, *La Tragedia della Repubblica Andreottiana*, su *La Voce di New York*, del 8 Maggio 2013.

⁷² Di cui è più dettagliato richiamo alla precedente nota 68.

tollerato solo come storico, viene ricondotto al giudiziario, e il giudiziario che, non riuscendo a resistere come giudiziario, si pretende valga almeno come storico. Lo è, sintomatico, quel “richiamo” per due ragioni: in primo luogo, perchè l’ordinanza cautelare reca formalmente una dimostrazione penale⁷³, ma avente ad oggetto uno status e un contesto, i quali, però, dovrebbero essere insuscettibili di ipotesi penalmente rilevanti: che, infatti, non possono avere ad oggetto una condizione personale per sè non offensiva nè minacciosa, come quella di “uomo politico”, **in nessuna tipologia**; in secondo luogo, ed è un sintomo nel sintomo, perchè l’ordinanza cautelare reca indizi, non prove propriamente dette: individua un ritratto, ma lasciandolo sfuocato.

Ma, per apparente paradosso, proprio perchè la definizione penalistica di una condizione in sè ammessa (e anzi, in un ordinamento democratico, favorita: essere un politico), in quanto fatto, rimane sfuggente e scivolosa, l’indizio, come strumento di conoscenza della sua implicata criminalità, non potrebbe mai essere sostituito e superato da una prova piena; un comportamento associativo (come anche quello politico tipicamente è) può ricevere la sua coloritura penalistica solo per approssimazione: il fatto colpo di pistola alla tempia altrui, invece, è esattamente definibile nella sua rilevanza penale, giacchè non possiede alcun nucleo ammesso (distinte rimangono le eventuali questioni sulla concreta punibilità dell’autore)⁷⁴. Così, richiamare un provvedimento giudiziario che, nella sua struttura indiziaria, non può che ontologizzare un limite conoscitivo -quello stesso nato dalla natura neutra della cosa da accertare- e rilanciare quello stesso provvedimento in chiave formalmente probatoria, su un fatto tuttavia conosciuto (cioè, non conosciuto) secondo comune conoscenza (che tipo di politico fosse), tradisce questo mentito notorio, e ne raddoppia l’approssimazione valutativa: un notorio negato nella forma giudiziaria, nello stesso momento in cui lo si assume come tale nel contenuto storico. Nè va sottaciuto che l’ordinanza cautelare, con la sua inclinazione colpevolista, viene, per così dire, estrapolata da un processo concluso con l’assoluzione⁷⁵.

Perchè anzi, proprio mantenere un rilievo documental-probatorio ad un’ordinanza cautelare, che è anche processualmente incidentale, cioè provvisoria, nonostante la sentenza

⁷³ Sia pure indiziaria; ma, sul punto, v. quanto, poco dopo, infra.

⁷⁴ In generale, sull’accresciuta “vocazione del giudizio penale a veicolare condanne morali che coinvolgono l’intera personalità dell’imputato”, nonché, sulla trasposizione dei reati, mediante una loro “riscrittura giudiziaria”, “dal codice penale in codici differenti, strutturati cioè secondo paradigmi etico-politici e/o socio-criminologici”, v., da ultimo, G. Fiandaca “Contro la magistratura custode della morale”, ne *Il Foglio*, 8 Aprile 2015.

⁷⁵ V. nota 77.

(vale dire, l'unico provvedimento a cui si può riconoscere valore conclusivo del processo) fosse stata di assoluzione nel merito, comprova ulteriormente che, esposto al più rigoroso regime di una prova piena, l'accertamento dello status e del contesto, non può che risultare giudiziariamente negativo. Di qui, il recupero storicizzante dell'unico provvedimento che, strutturalmente accontentandosi di indizi, reca però un contenuto colpevolistico. La strenua tensione, che attraversa questa (seconda) sentenza assolutoria di Mannino, proprio a partire dalla premessa interpretante, si spinge fino a rilevare che la richiesta dell'imputato pur definitivamente assolto, di ottenere una riparazione per l'ingiusta detenzione, è stata poi rigettata⁷⁶: perchè "era stata accertata la sua consapevolezza di ricevere un appoggio elettorale da un esponente mafioso". "Consapevolezza" e "appoggio"⁷⁷, danno solo l'impressione che la ritenuta nocività della condotta scenti, ancora una volta, un'insuperata vaghezza postulatoria. E, nelle conclusioni, infatti, l'ultima epigrafe sarà: "politico navigato e compromesso con la Mafia come Mannino"⁷⁸. "Compromesso", compendia ogni sorta di stigma insuperabile, in quanto evanescente⁷⁹.

La forzatura interpretativa, è, in medias, esemplificata plasticamente dal rilievo secondo cui Mannino, avendo appreso, dopo l'omicidio di Salvo Lima, di essere considerato anch'egli sottoposto ad identico pericolo, e avendo per questo cercato e ottenuto un abboccamento riservato, anche e principalmente, con il Generale dei ROS Subranni, per ciò solo, avrebbe, da un lato, mancato ai suoi doveri di cittadino e di istituzione (al tempo, era Ministro); e, dall'altro, avrebbe in questo modo colto l'occasione, se si può dire, per rilanciare e consolidare suoi pregressi "rapporti" con questo o quel delinquente di tipo mafioso (qui, la mia formula

⁷⁶ V. Sent. Gup Mannino cit., ivi, pag. 80.

⁷⁷ Ibidem.

⁷⁸ V. Sentenza Gup Mannino cit. pag. 498.

⁷⁹ E, sia detto per inciso, senza che traspaia, da un simile raschiamento di tracce accusatorie, un qualche dubbio, giuridico, o anche solo genericamente umano, sul micidiale, ultraventennale corso processuale, e su un'istituzione che pare complessivamente colta in impassibile giustificazione della propria oppressiva inadeguatezza.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 05 Luglio 2001, assolve Mannino dall'imputazione di associazione di tipo mafioso in concorso; la Procura della Repubblica propone impugnazione, e la Corte di appello, con sentenza del 11 Maggio 2004, invece lo condanna; questa sarà successivamente annullata dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 12 Luglio 2005; la Corte di Appello di Palermo (Giudice di rinvio), con sentenza del 22 Ottobre 2008, conferma l'assoluzione; la Procura Generale di Palermo ricorre in Cassazione che, con sentenza del 14 Gennaio 2010, rigetta il ricorso e rende definitiva l'assoluzione: dopo quasi diciannove anni dall'avvio della prima indagine preliminare (1991) per associazione di tipo mafioso, ad opera della Procura di Trapani. L'uso, nel testo, dell'aggettivo "ultraventennale" considera anche l'attuale pendenza del processo per la c.d. Trattativa che, dopo l'assoluzione di cui a questa Sentenza Gup Mannino cit. del 4 Novembre 2015, interposto l'Appello dal Pubblico Ministero, è tutt'ora perdurante.

evocativa è deliberatamente ondivagante: perchè, lo si è notato, nessun profilo di rilievo penalistico è stato mai accertato a questo riguardo⁸⁰): al fine ultimo di “prendere il posto” di Lima. Con l’ulteriore effetto di avere ingenerato, per parte sua (visto che le condotte incentivanti sarebbero state molteplici), nella controparte mafiosa il convincimento che le stragi pagavano, e che era meglio proseguire. Dove si vede chiaramente come il senso comune⁸¹-autoprottegersi da un rischio letale, che le dinamiche criminose allora correnti rendevano oggettivamente assai plausibile- viene scarnificato fino a renderlo inerte⁸²; e liberamente malleabile entro un sistema di induzioni e deduzioni autoreferenziale, in quanto preconconcetto. La sentenza, pur censura “la suggestiva circolarità probatoria”⁸³ fra contesto e significati penali; ma, lo abbiamo visto, non discute, e anzi ne fa uso essa stessa, la parallela e coriacea valorizzazione storicamente censoria del contesto medesimo, refluita in premessa interpretante; nega i nessi giuridico-penali, ma non le premesse storiche; tuttavia, nei processi politici, i nessi penali sono essi stessi il contesto storico, perchè quella premessa, posta sul contesto, sotto le mentite spoglie storiche, li autoproduce come tali⁸⁴.

⁸⁰ V. Nota 68.

⁸¹ V. Nota 37.

⁸² Pur nel comprovato pericolo di vita, anche in sede di complessiva valutazione, nelle Conclusioni viene comunque rilevata l’esistenza di “condotte non specchiate” (sentenza Gup Mannino cit. pag. 460), volte a scongiurare quel pericolo; se il fine era pienamente lecito, in punto di principio, ancora una volta, nessun dubbio morale, nemmeno residuale, avrebbe dovuto porsi: forse furono condotte necessitate (cfr. anche la successiva Nota 83, in fine).

⁸³ V. sentenza Gup Mannino cit., pag. 509.

⁸⁴ Può forse essere di ulteriore ausilio esplicativo un paragone.

Romano Prodi e altri, al tempo del sequestro Moro, non furono incriminati per favoreggiamento personale in sequestro di persona e strage; proprio perchè allora, pur avendo Prodi reso edotte riservatamente alcune autorità, e non tutte, prevalse il senso comune: e non si tentò forzatamente, previo suo svilimento, di autenticarlo per via giuridico-penale. La scelta, peraltro piuttosto scoperta, di celare dietro il “bicchierino” del gioco medianico una “soffiata” verosimilmente proveniente dall’Autonomia di Bologna, dove Prodi era docente in quella Università, fu intesa agevolmente: perchè il senso comune, cioè cercare di salvare l’Ostaggio senza compromettere le indagini, a loro volta strette fra delicatissimi, complicatissimi, e legittimi, interessi politici nazionali ed internazionali, meritava tutela e attenta interpretazione.

E non pare davvero necessario impegnarsi in una faticosa, e probabilmente inutile, graduazione di una pericolosità da terrorismo diffuso (l’assai variegato humus extraparlamentare), rispetto ad una pericolosità di tipo organizzativo e territoriale. Nè varrebbe rilevare che, in quel caso, pur riconosciuto solo un generico contesto minacciante, in ipotesi, proveniente dalla “fonte” di Via Gradoli sui “veggenti”, senz’altro più urgente pericolo corresse comunque Moro; perchè, anche ribadendo l’impervietà di distinzioni per tipologia antropologica di pericolo, resta che, nel caso di Mannino, l’incombere della minaccia mortale riguardava direttamente l’autore della reticenza; e, pertanto, ne verrebbe argomento in più, in favore di quest’ultimo, e non in meno. E, comunque, anche volendo parificare le due ipotesi, assegnando un carattere unico e irripetibile al caso di Moro, tale per cui l’incombente del pericolo poteva ritenersi avvertita anche da altri come fosse propria, resta che una simile ipotetica equiparazione avrebbe elevato il diritto di Prodi a quello di Mannino, e non viceversa. Sicchè, la maggiore o minore

Ma l'ibridazione epistemica agisce, si dovrebbe forse meglio dire: retroagisce, anche quando, accostandosi al piano politico, lo coglie mediante il filtro di una visione criminosa. Uno dei momenti più significativi della Trattativa, com'è noto, avrebbe riguardato il trattamento penitenziario speciale: il famoso "articolo 41 bis". Tuttavia, si legge nella sentenza⁸⁵: "Anche se le opinioni riguardo al fatto che l'applicazione dell'art. 41 bis o.p. fu in sé una delle cause scatenanti degli eccidi del '93 non sono del tutto concordi". Queste divergenze, presentate con un filo di voce, hanno in realtà valore capitale: il 41 bis non ha valore decisivo: è la concretezza del regime penitenziario l'oggetto delle valutazioni di Cosa Nostra, che può concertarsi in trattamenti efficaci e, perciò, invisibili al detenuto, anche in regime ordinario. Il 41 bis in quanto tale, come simbolo politico pare allora una suggestione, che attribuisce linguaggi e sistemi interpretativi del discorso politico e per categorie generali, a un pensare, quello "squisitamente" criminale, invece tutto rappreso nell'osservazione dell'atto, del passo passo e non del proclama⁸⁶.

Tuttavia, l'intera ipotesi della Trattativa è imperniata sul valore di scambio del 41 bis in sé; e, questo, a sua volta, dipende dall'attribuzione a Cosa Nostra di un interesse a proposizioni simbolico-politiche⁸⁷, omogenee al lessico e alle categorie analitiche adoperate dagli uffici giudiziari.

meritevolezza di un caso rispetto all'altro, ove ritenuta, sarebbe unicamente riconducibile, ancora una volta, alla *premessa interpretante*.

In termini analogamente esemplificativi, ma più in succinto, un richiamo del sequestro Moro è compiuto anche da G. Fiandaca, in *La mafia non ha vinto* cit., pag. 103, con rilievi; e pure con richiami ad altri Autori, ivi in nota, sullo specifico rapporto tematico "Stato di necessità e conflitto di doveri". Tuttavia, Mannino, pur se in termini solo concessivi, rispetto alla delittuosità della condotta ritenuta dalla Procura, vi è anche annoverato fra "Personaggi o preoccupati di salvare la pelle" (ivi, pag. 105); formula che appare di una certa stringatezza: specie considerando il criterio "della salvaguardia del bene di rango prevalente", poco prima opportunamente riaffermato (ivi, pag., 103).

⁸⁵ Sentenza Gup Mannino cit., pag. 60.

⁸⁶ Siamo, dunque, ritornati al rischio, lo si potrebbe definire, di "psicologia culturale", di cui parlava Falcone, nelle valutazioni riportate supra alle pagg. 14 e 15.

Sul rilievo attribuito dai detenuti mafiosi alla effettività del trattamento penitenziario, più che alla sua nomenclatura, v. Sent. Gup Mannino cit. pag. 78: che richiama le ipotesi formulate dal dott. Gabriele Chelazzi, Pubblico Ministero di Firenze, a proposito di "metodi poco ortodossi subiti all'interno dei carceri di Pianosa e dell'Asinara".

Sulla segnalata ibridazione epistemica, a partire dal "codice interpretativo-intra-mafioso", tale da incidere sui "rigorosi canoni di oggettività che dovrebbero, almeno in linea teorica, connotare un accertamento processuale", cfr. Fiandaca, *La Mafia non ha vinto*, cit., pag. 77.

⁸⁷ Sulla ricorrenza e valorizzazione di codici linguistici di specie mafiosa nella prospettiva ermeneutica di un giudizio politico, v. quanto riportato alla Nota 67; qui il "simbolico" attiene ad un piano espressivo diverso, che

5. Una conclusione che non conclude. La “storia giudiziaria” come Vaso di Pandora Verso una ricezione universale della politica tota mafiosa?

Per proporre allora una conclusione che non conclude⁸⁸, valga considerare come l’apertura accusatoria a piani di senso pre o ultra-giuridici, finisca col dischiudere più questioni di quante non ne chiuda. Così, l’evocazione della successione politico-mafiosa che sarebbe stata tentata da Mannino, viene connessa ad un accentuato indebolimento del “quadro politico preesistente”⁸⁹; tra i “fattori” causali di questo indebolimento, oltre a quelli internazionali più comunemente richiamati, “(crollo del Muro di Berlino e fine del bipolarismo

implica l’acquisizione analitica di un punto di vista come chiave di lettura: ma pare altrettanto epistemicamente incerto.

⁸⁸ Non appaia leziosa citazione ma, semmai, timido tributo ad un’idea della ricerca che, solo per casuale destinazione geografica, ha sempre filtrato una diuturna confidenza con la morte cruenta; e che tenta, per questo, di restituire con grata per quanto oscura dedizione, a chi ha fatto olocausto di sè, il senso di una continuità fra vita e morte; fra una morte che è servita alla vita e, che, dalla in-conclusione, dall’apertura perenne di questa, torna a ricevere la sua stessa linfa, e vince l’oppressione funeraria che vorrebbe ridurla a nome inerte, e abbandonato all’oblio: “Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro trémulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo”. Da, Luigi Pirandello, *Uno, nessuno e centomila*, Vol. III: *Tutti i Romanzi*, Mondadori, 1959, pagg. 1415-1416.

⁸⁹ Richiesta di Archiviazione cit., pag. 6: richiamata in questo processo nei termini esposti alla Nota 28.

internazionale)”⁹⁰, si indicano anche “le numerose inchieste concernenti la c.d tangentopoli”⁹¹. Ma proprio quest’ultimo “fattore”, se emancipato da una lettura in termini di mero contesto stigmatizzante, pare suggerire tutt’altra direzione. Quale poté essere, lo ha proposto l’ex Presidente della Repubblica Napolitano, nella sua deposizione al Quirinale, raccolta in seno al

⁹⁰ L’iscrizione della vita criminale di Cosa Nostra entro il contesto geopolitico nazionale ed internazionale scaturito dagli Accordi di Yalta, è ritenuta un’acquisizione pacifica nelle analisi (accademiche, saggistiche e, ovviamente, giudiziarie) sul fenomeno mafioso, e sul suo ruolo in quel contesto. Minore accordo, ovviamente, si registra sul senso storico da riconoscere a questo ruolo.

In una formula, si può affermare che l’atlantismo di Cosa Nostra è ritenuto un carattere primario, in proporzione diretta alla centralità di ciò che prima, per il tramite della locuzione falconiana, si è definito “sociologico”, e in opposizione allo “squisitamente criminale”.

Per una valutazione, molto accreditata, sull’atlantismo di Cosa Nostra, valga quanto scritto dalla Commissione Antimafia, costituita nella XI Legislatura (Presidente, On. L. Violante); riprendendo un articolo, pubblicato dal filosofo Emanuele Severino sul Corriere della Sera del 28 Luglio 1992, condiviso, in quanto definito “lucido”, l’On. Violante, nella sua Relazione su mafia e politica, afferma: “...il filosofo...riconduceva i rapporti fra settori dello Stato e la mafia alle esigenze del bipolarismo...In sostanza Cosa Nostra è stata una componente non secondaria del fronte filooccidentale e questo ha contribuito per lungo tempo a preservarla da un’ulteriore azione repressiva permanente e decisa”, (v. Relazione sui rapporti tra mafia e politica cit., pag. 52); ibidem, per la qualificazione come “lucido”, dell’articolo richiamato. Lateralmente, si può qui osservare che Severino, proprio nel citato quadro della Guerra Fredda, negava che l’equilibrio nucleare fosse ragione di pace, sia pure armata; e rilevava invece che “disarmo e distensione”, cioè il superamento di quell’equilibrio, “Rispetto alla situazione politica italiana...produrrebbero le condizioni oggettive perchè la rivoluzione marxista e la conquista violenta del potere in Italia da parte delle sinistre non fossero più, come invece ancor oggi lo sono, un’utopia. Esprimevo questo concetto anche in un articolo sul ‘Corriere’ del 1975 (22/9/1975, Proposta per il PCI) –ma è ormai una decina d’anni che ne vado scrivendo”. (E. Severino, A Cesare e a Dio, Bur 2007, pag. 15). Le evoluzioni del sistema politico-istituzionale italiano dei primi anni ’90 non pare siano state del tutto remote da dinamiche di conquista: quanto violenta, è ancora materia piuttosto trascurata.

Analogamente, il procedimento c.d. Sistemi Criminali, confluito in questo processo nei termini già esposti alla Nota 28, riafferma chiaramente una tesi estensiva, anche per quanto concerne il piano delle supposte implicazioni di tipo internazionale annesse a Cosa Nostra. A comprovare l’ipotesi sulla natura eversiva dei delitti commessi nel c.d. Biennio delle Stragi, infatti, vi si richiamava un’analisi dell’Agenzia di stampa “Repubblica”, del 19 Marzo 1992 (pag. 90 della Richiesta di Archiviazione, nel procedimento “Sistemi Criminali” cit.), ritenuta attendibile (v. considerazioni espresse ivi, pag. 93); e si osservava che occorreva “...elaborare la cornice di compatibilità generale, rispetto agli **schemi internazionali**, in cui si muoverebbe il progetto (eversivo-mafioso, n.d.r.)”.

Il carattere internazionale dell’ambito politico-mafioso così assunto, connota ciascuno dei momenti non “squisitamente criminali” (per ricorrere ancora all’espressione di Falcone) considerati in questa prospettiva: “internazionale” sarebbe stata la “destra”, di cui “alcuni esponenti” (pag. 85) avrebbero elaborato “strategie”, anch’esse variamente connesse alle stragi; “massoneria internazionale” (pag. 110) sarebbe quella che avrebbe coltivato un progetto “rivoluzionario”, collegato alle stragi, e poi richiamata più volte (pag. 28, 88, 129); in generale, “internazionali” sarebbero stati anche gli “interessi” intesi alla “realizzazione di tale progetto”, cioè quello implicante anche le stragi (pag. 66). Che, considerata l’onnicomprendività politico-mafiosa dell’ipotesi eversiva, significa ritenere decisiva, e non semplicemente concorrente, la qualità internazionale di quegli “schemi”; valevoli in termini generalissimi, stante il loro richiamo pure in questo processo, a sua volta, summa di ogni lectio della politica tota mafiosa.

⁹¹ Per queste e le precedenti proposizioni, v. Richiesta di Archiviazione cit. pag. 6; vengono riprese anche nella Sentenza Gup Mannino cit., a pag. 58.

processo principale c.d. Stato-mafia: un sistema di potere politico, colpito decisamente in via giudiziaria a Milano, lasciava esso un vuoto. Il dissolvimento⁹² del “quadro politico”, non come sfondo dato, e ragione di ulteriore stigma, ma come concausa efficiente, storicamente assunta, della c.d. stagione delle stragi: dissolvimento indipendente, o non interamente dipendente, dalle colpe del “quadro politico” medesimo⁹³. Il vuoto politico⁹⁴ come Vaso di Pandora di ogni disordine democratico, rimane dunque al centro dell’indagine storiografica. Tutto sta a vedere se esso, proprio muovendo da nessi ancora quasi del tutto incompulsati⁹⁵ fra le due grandi

⁹² L’espressione esatta è “il quadro politico preesistente si dissolveva”; v. Richiesta di Archiviazione cit., pag. 6.

⁹³ Si riportano qui, solo come tracce che forse potranno volenterosamente essere seguite, due brevi, ma incisivi, passaggi di quella testimonianza: “Poi vorrei dire, se può interessare la Corte e la Pubblica Accusa, io nel 1992, dopo la mia elezione, per molti mesi, fino all’anno 93 inoltrato, ebbi l’assillo delle domande di autorizzazione a procedere come ricaduta dell’inchiesta Mani Pulite nella Procura di Milano”: “Poi vorrei dire”, “ebbi l’assillo”, “Mani Pulite”, “se può interessare la Corte e la Pubblica Accusa”, puntano una filigrana interpretativa autonoma, e che si intende proporre con decisione.

“Ricordo molto più fortemente quelle questioni su cui dissi che ero obiettivamente impegnato con priorità assoluta, le richieste di autorizzazione a procedere provenienti sostanzialmente dalla Procura di Milano”; ma, soprattutto, “Su quello sarei in grado di ricordare di più, ma non è diciamo un invito che io faccio a metterci a discutere anche di quegli altri temi”. Che, data la sede processuale e la struttura della proposizione, con ogni evidenza, è, invece, un invito. (v. Verbale di udienza del 28/10/2014, pag. 36, del processo penale n° 1/13 R.g. Tribunale di Palermo, contro Bagarella Leoluca Biagio +9).

⁹⁴ Sullo sguardo sempre vigile di Napolitano verso i delicati rapporti tra magistratura e politica, e sul rischio che trasmodino in indebite interferenze della prima sulla seconda; e sulla risalente elaborazione teorica, sorta in senso alla magistratura più costantemente impegnata nella prospettazione di evoluzioni istituzionali dell’intero Ordine Giudiziario, sia pure nei limiti di una breve notazione divulgativa, ci si permetta ancora di rinviare a Fabio Cammalleri, *Alle Origini di un monito*, su *America/Oggi*, 24 Aprile 2011 (l’articolo è oggi leggibile, con il titolo lievemente diverso di *Alle origini di quel monito*, anche sul sito del giornale online *La Voce di New York* cit. www.lavocedineewyork.com/zibaldone/2011/04/24).

⁹⁵ 4Cospicuamente esemplificativo dell’ambito di analisi accennato, potrebbe essere considerare che, al fine di favorire un contegno politicamente permissivo sul c.d. 41 bis (su cui, cfr. quanto osservato nel testo a pag. 22), secondo l’Accusa, uno dei momenti più qualificanti di esso, sarebbe stata la duplice e coordinata successione in due Dicasteri determinanti: quello degli Interni (dove il Sen. Mancino successe all’On. Scotti, entrambi della DC), e quello della Giustizia (dove all’On. Martelli, del Psi, successe il Prof. Conso, in quanto “Ministro tecnico”). Mentre, tuttavia, la successione al Ministero degli Interni ebbe luogo nel Giugno 1992 (Governo Amato), quella al Ministero della Giustizia, avvenne nel Febbraio 1993 (Governo Ciampi): allorchè Martelli fu costretto alle dimissioni perchè coinvolto nelle inchieste di Tangentopoli. Questa è sempre stata ritenuta la causale delle sue dimissioni. Se, allora, l’essergli succeduto il Prof. Conso, avrebbe favorito la Trattativa sul 41 bis, ne viene che fattore oggettivamente causale di questo favor politico sarebbe stata proprio l’indagine milanese. Peraltro, Martelli era stato considerato, per tutto il periodo precedente le Stragi (e con l’acme della cooptazione del Dott. Falcone quale Direttore degli Affari Penali del Ministero della Giustizia), il perno di un disegno opposto: tutto teso a fiaccare un’adeguata azione politica contro la mafia. Fino a nemmeno due anni prima, questa tesi, era stata risolutamente affermata entro quella stessa area culturale che, dopo le stragi, avrebbe sostenuto anche la tesi della c.d. Trattativa: nella quale lo stesso Martelli, viceversa, impersona un opposto e ostile atteggiamento politico verso la mafia (cfr. quanto meglio osservato alla Nota 19).

Questo punto è colto anche da Lupo, in *La Mafia* cit. pagg. 48 e 49, rilevandone l’incongruenza interna alla tesi processuale; ma rimanendo sul piano dell’univoco stigma storico impresso da Tangentopoli, secondo l’interpretazione dominante.

voragini del terribile Biennio 1992-1993, le Stragi e Tangentopoli⁹⁶, si possa considerare compiutamente definito⁹⁷. Il rischio è che un simile vuoto politico si appresti a diventare proprio

⁹⁶ Il Prof. Galli, cit. alla Nota 17, è anche un perspicuo studioso delle junghiane “sincronicità” e “coincidenze significative”, colte specialmente sul piano storico-politico (Giorgio Galli, *Le Coincidenze Significative*, Lindau, 2010), di cui si occupa, a partire dalle pubblicazioni del 1977 su *Critica Sociale*, *Linus*, e altre riviste (e, una prima coincidenza, per quanto qui interessa, subito balza all’occhio: poichè la prima parte della Introduzione al Volume, v. *ivi* pag. 10, fu scritta proprio nel 1992, *Annus Horribilis*, e centro anche delle riflessioni svolte in queste pagine). Su questo abbrivio, si può qui osservare che il Presidente della Repubblica Napolitano, l’unico ad essere eletto due volte nella Carica, e capace delle asciutte ma precise aperture storiografiche accennate alle pagg. 25 e 26, e alla Nota 92, è stato anche l’unico che, quale Presidente del CSM, ha intessuto una trama di interventi in Consiglio, i “più numerosi e puntuali” (come ha osservato G. De Federico, *Da Saragat a Napolitano -il difficile rapporto tra Presidente della Repubblica e Consiglio Superiore della Magistratura*, *Mimesis*, 2016, pag. 73): così fitta, da poterne ricavare, anch’esso caso unico, una Raccolta, edita dalla stessa Presidenza (Giorgio Napolitano, *Sulla Giustizia, Interventi del Capo dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, 2006-2012*, Zecca dello stato-Libreria dello Stato, Settembre 2012).

Mai personalmente coinvolto in Tangentopoli (che pure, non toccò il Pci, se non nel gruppo del Partito denominato “I miglioristi”, notoriamente a lui facente capo), nè dalle omologhe e coeve indagini che, da Palermo (e anche sul versante delle ritenute contiguità con Cosa Nostra), si volsero ancora a quel gruppo, o corrente politica comunista (emblematica, la vicenda giudiziaria dell’On. Gianni Parisi, già Vice-Presidente della Regione Siciliana, nel 1992 e nel 1993: conclusa con l’archiviazione, ma assai lacerante per il sospetto di favoritismi a mafiosi, narrata in G. Parisi, *La Storia Capovolta*, Sellerio, 2003).

Com’è noto, in seno al Processo-Trattativa, però, oltre che assumere il rammentato ufficio di testimone, Napolitano, da Presidente, fu anche promotore di un conflitto di attribuzioni verso la Procura della Repubblica di Palermo: in ragione di alcune sue conversazioni telefoniche intercettate, e di altre riguardanti anche il Consigliere Giuridico del Quirinale, dott. Loris D’Ambrosio, deceduto in costanza del conflitto, e fatto oggetto, secondo lo stesso Napolitano, “di una campagna violenta e irresponsabile di insinuazioni e di escogitazioni ingiuriose” (v. *Repubblica*, 15 Ottobre 2012).

Alla memoria del dott. D’Ambrosio sono dedicate sia questa Raccolta (“Nessuna delle pagine che seguono è stata da me concepita e definita senza essere discussa e ponderata, punto per punto, con Loris d’Ambrosio”), che l’Opera del Prof. Fiandaca, *La Trattativa*, cit. (nella quale è ripercorso anche il suddetto conflitto istituzionale), scritta “In memoria di Loris D’Ambrosio”.

⁹⁷ Quanto all’esistenza di un fine mediato delle intercettazioni oggetto di conflitto di attribuzioni, in senso delegittimante il Quirinale, Fiandaca ne *La Trattativa* cit. (v. *ivi*, pag. 87, Nota 23) opportunamente rileva “che è stato riconosciuto e denunciato dallo stesso presidente della Repubblica”; e fissa quel fine in “una più ampia contestazione del suo complessivo ruolo politico-istituzionale”, che comprendeva, in primo luogo, l’essere considerato “...non ultimo ispiratore e garante del cosiddetto governo dei tecnici presieduto da Mario Monti, invisato a più settori politici non soltanto di sinistra”; quel “complessivo ruolo” comprendeva, ma non si esauriva (“non ultimo”) in quello specifico: pareva, dunque, campeggiare “una più ampia contestazione del suo complessivo ruolo politico-istituzionale”; successivamente, ne *La Mafia*, cit. (pag. 126), riferendosi a “certi ambienti politicogiornalistici vicini alla Procura di Palermo”, non evocati nella precedente Opera, il fine mediato sembra unicamente circoscritto al ruolo attribuitogli, da quegli “ambienti”, in ordine al Governo Monti: “certi ambienti...finalizzavano la perseguita delegittimazione di Giorgio Napolitano all’obiettivo di contestarne più in generale il ruolo di ispiratore e di garante del cosiddetto governo dei tecnici, presieduto in quel momento da Mario Monti”. “Più in generale”, rispetto alla espressa questione processuale oggetto del conflitto di attribuzioni; ma “più in particolare”, rispetto alla già rilevata “più ampia contestazione del suo complessivo ruolo politicoistituzionale” (v. *La Trattativa*, loc. cit. supra).

Lo scopo esclusivamente contingente, pare poco proporzionato alla gravità del mezzo. Sembrerebbe invece più congruo, anche considerati tutti gli elementi dichiarativi e di contesto prima rammentati, ritenere un quadro di possibile “più ampia contestazione del suo complessivo ruolo politico-istituzionale”.

esso un nuovo fondamento. Pare aleggiare una radicale eterogenesi dei fini sull'interpretazione della politica tota mafiosa: volendo scoprire una oscura staffetta altrui, potrebbe essa aver messo capo ad un patente tentativo di rifondazione storico-giudiziaria: il quale, necessariamente, implichi una radicale ridefinizione dell'Ordinamento democratico e liberale precedente.

In questo quadro, potrebbero essere valutate anche recenti formulazioni teoriche sul ruolo della magistratura, proprio in quanto ricreato dal corso storico repubblicano italiano. Il Procuratore Generale di Palermo, ha proposto una dottrina della “magistratura costituzionale”⁹⁸: tale perchè sottoposta alla sola legge costituzionale e non più a quella ordinaria. L'espressione usata, “la magistratura costituzionale italiana quindi è una ‘magistratura costituzionale’ e, in quanto tale, la sua fedeltà alla legge costituzionale è prioritaria rispetto a legge ordinaria”, sembra avere solo questo significato: perchè, se alludesse ad un generico onere di conformare la propria condotta istituzionale alla Costituzione, sarebbe pleonastica: dato che è la Legge Fondamentale della Repubblica; ed invece non pare lo sia. Questa dottrina tende a vivificare una “Rivoluzione Copernicana”: che i Costituenti avrebbero inteso promuovere nei rapporti fra “legge e politica”, attraverso la salvaguardia dell'uguaglianza sostanziale, anticorpo verso la “secolare storia nazionale...di servi e padroni”: dove “legge” è la magistratura, e “politica”, il potere elettivo. Coniugando il binomio “servi e padroni”, l'epigrafe “politica nerbo della potenza mafiosa”⁹⁹, da cui ha preso le mosse questa analisi, e il riscatto secolare, ne discende che i nuovi rapporti “copernicani” fra “legge” e “politica”, fra magistratura costituzionale e Parlamento, implicherebbero per la prima un inedito rango di Tutore della Repubblica: di schietta matrice ugualitaristica, sovraordinato ad ogni altro potere dello Stato.¹⁰⁰

⁹⁸ V. Roberto Scarpinato: “Compito delle toghe è vigilare sui politici: noi fedeli alla Carta più che alla legge”, in Repubblica, 11 Maggio 2016.

⁹⁹ V. Nota 6.

¹⁰⁰ Nondimeno, non sembrano formulazioni del tutto originali, e semmai paiono ascrivibili ad un disegno più ampio e risalente, proprio imperniato sulla rivisitazione tutoria della Storia repubblicana. Già nel 1983, G. Colombo rilevava che, a causa della “...mancanza di una profonda, incisiva e penetrante opposizione politica...l'ordine giudiziario svolge attualmente, di fatto, l'unica attività di controllo politico stabile, continuativa ed incisiva nel nostro paese...una serie di motivi contingenti rende del tutto impraticabile...una prospettiva immediata di ...”; sebbene “...chiunque converrebbe sull'abnormità [del fatto, n.d.r.] che una funzione delicata e complessa, e che involge necessariamente responsabilità politiche, sia svolta istituzionalmente da dipendenti dello Stato nominati per concorso...”; ecco che allora si proponeva, “in prospettiva”, una “...redistribuzione strutturale delle competenze e dei poteri, nella quale l'ordine giudiziario sia chiamato a svolgere permanentemente una funzione nuova...”; in “Il nuovo ruolo del giudice: prospettive per magistratura democratica”, su “Questione Giustizia” – trimestrale promosso da Magistratura Democratica, n. 4 1983.

Sul consolidarsi di un movimento storico-istituzionale centrifugo, rispetto all'asse dei rapporti e della separazione fra i Poteri dello Stato, operato da Magistratura Democratica, v. Romano Canosa, Dalla classe alla

Ma probabilmente incorrerebbe in errore chi ritenesse la politica tota mafiosa appannaggio esclusivo di specifiche elaborazioni interpretative. A chiudere idealmente gli occhi poco dopo il Biennio, e a riaprirli oggi, se ne scorgerebbero ricezioni universali, e assai più consolidate di quanto forse si creda.

La Commissione Antimafia può esercitare un veto di natura politica, sulla scorta di un potere ispettivo-preventivo sull'elettorato passivo di ciascuno; lo prevede la sua Legge istitutiva (87/2013), all'art 1. comma 1 lett. f). Tra le altre competenze, deve "... indagare sul rapporto tra mafia e politica... con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive...". Un appannaggio così impegnativo, tende ad implicare anche un'autoinvestitura di ordine eminentemente disciplinare, e vocata a sancire un'ortodossia nell'orientamento politico-storiografico¹⁰¹. E mentre si chiudono queste pagine, il Parlamento

Corporazione, Lo strano cammino di Magistratura Democratica dalle origini ad oggi. Saggio inedito, Milano 2004, tratto da www.romanocanosa.it/itweb/dalla-classe-alla-corporazione, sito dell'Associazione Romano Canosa. Ma la documentata ampiezza delle valutazioni che vi si svolgono, è tale da suggerire l'estensione di quel movimento all'intero Ordine Giudiziario e, soprattutto, permette di scorgerne le radici proprio nello stesso milieu socioculturale da cui sorse la Controinformazione Democratica (v. pagg. 4 e 5). A quest'ultimo riguardo, cfr. anche la Premessa catechistica (letteralmente, da O' Kathèkon, "il Potere che frena"), a cura dell'Associazione.

¹⁰¹ Può al riguardo ritenersi di valore esemplare uno scambio fra il Presidente, On. R. Bindi, e il Prof. S. Lupo, qui già ripetutamente citato, intercorso durante l'audizione del docente a proposito di "...un filone di inchiesta sul movimento civile dell'antimafia". Dopo aver osservato, dichiarando anche di aver ripensato, sotto questo aspetto, a sue precedenti e diverse interpretazioni, che la vicenda del "fenomeno mafioso" non ha mai avuto tanto peso nella nostra storia, quanto ne ha avuto "dalla fine degli anni '70 all'inizio degli anni '90", il Prof. Lupo, tuttavia, faceva constatare come un saggio di uno altro studioso, pur dedicato a questo stesso periodo storico, gli anni '80, "...è riuscito a non parlare mai della mafia". Egli ritiene legittimo il tracciato storiografico dell'Opera, di cui richiama parzialmente il sottotitolo, "...Quando eravamo moderni", ma lo giudica "davvero paradossale": "...perché la mafia negli anni '80 è un fatto centrale nella storia italiana...". Si tratta di un rilievo articolato, di uno studioso sugli studi di un altro.

Si consideri ora l'Autorità politica, il Presidente, On. R. Bindi: "...non ho letto il libro sugli anni '80, ma non mi meraviglia che chi magnifica gli anni '80 neghi la mafia. Non l'ho letto, quindi esprimo un giudizio sommario, però non mi meraviglia perché chi scrive libri sui magnifici anni '80 ignora la mafia come ignora anche tante contraddizioni di quegli anni." L'idea che il libro, non letto, si occupasse di un periodo storico all'insegna della sua affermata modernità, è ritenuta equivalente ad un'azione magnificante: che, inevitabilmente, trasmoda l'equilibrio di un'analisi storiografica, e ne menoma il valore. Ma, questa equivalenza, che a tutta prima pare ancora abborracciare un conato di discussione, a ben vedere, reca un più profondo significato, che ha invece valore di stigma: i "magnifici anni '80" sono in realtà gli anni della mafia; la modernità di cui si tratta, non è che la modernità della mafia; la via giusta è stigmatizzare l'intero periodo storico e disconoscerne radicalmente ogni parvenza di positività. In fondo, nel contesto di una disamina sul "movimento civile dell'antimafia", pare un libro che non merita di essere letto (v. XVII Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Resoconto stenografico Seduta n. 124 di Martedì 1 dicembre 2015, pag. 28).

D'altra parte, l'Autore evocato sembrava essere consapevole delle profonde implicazioni culturali e politiche dell'Opera: allorché si accingeva a esporla, sapendo che "Nella Storiografia sembra però a tutt'oggi prevalere la *damnatio memoriae*" del decennio medesimo (M. Gervasoni, Storia d'Italia degli anni ottanta-Quando

della Repubblica Italiana ha approvato una Legge, che introduce “..l'estensione della normativa antimafia in tema di sequestro e confisca anche ai beni dei soggetti indiziati del reato di corruzione e più in generale dei reati contro la pubblica amministrazione”¹⁰².

Come per il veto politico della Commissione Antimafia, anche il presupposto culturale di questa grave sfiducia normativa verso lo svolgimento, “più in generale”, dei poteri elettivi, sembra proprio la politica tota mafiosa; e, anzi, un semplice indizio di essa.

eravamo moderni, Marsilio, 2010, pag.11). E si può qui conclusivamente rilevare che la *Damnatio Memoriae*, di una persona come, e assai più, di un intero momento storico, è arnese di sperimentatissime e mai sopravvalutate potenzialità liberticide.

Su sempre possibili venature liminari a prassi educative di massa, presenti in atti informativi e di indirizzo, provenienti da Autorità variamente munite di poteri coercitivi, sia consentito rimandare anche a Fabio Cammalleri, *Il sospetto di 'mafiosità' vale sempre la gogna. Il caso Giovanardi*, su *Il Foglio*, 12 Maggio 2017.

Per un giudizio analogo su “gli anni '80”, cfr. G. De Luna, *Le ragioni* cit.: “La glaciazione degli anni '80”, titolo del Cap. 10; “Lungo tutti gli anni '80...”, dell'Italia era emersa “un'immagine appagata, da animale sazio” (ivi, pag. 139), riprendendo e inasprendo il quasi identico “Lungo tutti gli anni '80”, si sarebbe trasmessa “un'immagine dell'Italia sazia e appagata” (ivi, pag. 13); “...marasma degli anni '80 (ivi, pag. 219).

Cfr. anche, A. Asor Rosa, *La sinistra alla prova, considerazioni sul ventennio 1976-1996*, Einaudi, 1996, che offre giudizi di inesausta radicalità critica su “I terribili anni '80”, (ivi, pag. 45) che, pure in questo caso, è il titolo di un capitolo (il III); nel riguardare retrospettivamente a quegli anni, come ad una forza maligna, battuta ma non ancora vinta, svolge questo giudizio: “Il serpente è stato ricacciato nella tana, ma la sua testa è ancora intatta” (ivi, pag. 59); la preoccupata vividezza esorcistica, si riferiva alla successione di “Rivoluzione Giudiziaria” (ivi, pag. 145 e ss)”, e “vittoria dell'Ulivo” che, tuttavia, “non ha cancellato nulla” delle “nefandezze del gioco politico passato e dei suoi protagonisti”; “Gli intrecci tra malavita organizzata e corruzione politica, soprattutto nel Mezzogiorno, aumentano a dismisura” (ivi, pag. 146): l'esortazione, essendo quei “protagonisti”, per la più parte, a quell'altezza storica, scomparsi dalla scena, (ivi, pag. 59), e mentre, però, si affermavano “intrecci” politicomafiosi che, nondimeno, “aumentano a dismisura”, non poteva che veicolare l'auspicio di riqualificare quegli “intrecci”, per scoprire il più, dove sembrava ci fosse il meno: occorreva ri-scoprire la politica tota mafiosa.

¹⁰² “Comunicato alla Presidenza del 9 Ottobre 2015” del Disegno di Legge n. 2089; in *Senato.it*.